

Statuto Regolamento

Codice Etico

Codice Etico Informatico

Adeguamento allo Statuto Confederale modificato dal XIX Congresso Confederale del 25-28 maggio 2022. Approvato dal Consiglio Generale USR del 28 giugno 2022.

Statuto Regolamento

Codice Etico

Codice Etico Informatico

SOMMARIO STATUTO USR CISL VENETO

Parte I	
Norme Generali Costitutive	
Capitolo I Principi e finalità	11
Capitolo II Diritti e doveri degli iscritti	14
Capitolo III Rotazioni	15
Capitolo IV Incompatibilità	16
Capitolo V Eleggibilità e Cooptazioni	17
Parte II	
Organi Dell'unione Sindacale Regiona	LE
Capitolo VI Definizione degli organi	19
Capitolo VII Il Congresso Regionale	19
Capitolo VIII Il Consiglio Regionale	22

Capitolo IX Comitato Esecutivo	24
Capitolo X Segreteria Regionale	26
Capitolo XI Collegio dei Sindaci	27
Capitolo XII Collegio dei Probiviri	29
PARTE III	
Le Articolazioni Confederali Regionali	
Capitolo XIII Strutture Regionali	35
Capitolo XIV Servizi	37
PARTE IV	
GESTIONI STRAORDINARIE,	
Finanze E Patrimonio	
Capitolo XV Commissariamento	38
Capitolo XVI Reggenza	39
Capitolo XVII Finanza	39

Capitolo XVIII	
Patrimonio	40
Parte V	
Modifiche Statutarie, Regolamenti	
Capitolo XIX	
Procedure per le modifiche statutarie	42
Capitolo XX	
Regolamenti di attuazione	43
Capitolo XXI	
Adeguamenti statutari	44
REGOLAMENTO DI ATTUAZIO DELLO STATUTO USR CISL VENETO	ONE
Parte I	
NORME E COMPORTAMENTO RELATIVE AC	GLI
Iscritti E Ai Dirigenti	
Capitolo I	
Iscrizione e tesseramento	47
Capitolo II	
Incompatibilità funzionali	50
Capitolo III	
Designazione dei rappresentanti CISL	60

Parte II	
Norme Generali Sul Funzionamento	
Degli Organi Dirigenti	
Capitolo IV Validità delle sedute e votazioni	62
Capitolo V Dimissioni dagli organi	66
Capitolo VI Modalità di svolgimento delle riunioni	66
Capitolo VII Il Collegio dei Probiviri	67
PARTE III	
Norme Sugli Organi Usr	
Capitolo VIII Congresso USR	72
Capitolo IX Consiglio Generale USR	73
Capitolo X Comitato Esecutivo USR	78
Capitolo XI Poteri e funzioni delle strutture	80
Capitolo XII Strutture territoriali	84
Capitolo XIII Gli Enti e le Associazioni della CISL	86

Parte IV	
Norme Sulla Gestione Delle	
RISORSE E DEL PATRIMONIO	
Capitolo XIV Responsabilità e competenze	88
Capitolo XV Bilanci	90
PARTE V ATTIVITÀ ISPETTIVE	
Capitolo XVI Ispezioni	92
Parte VI	
ADEGUAMENTI STATUTARI E REGOLAME	ENTARI
Obblighi di adeguamento	93
Codice Etico e Comportamentale	
DELLA CISL	95
Codice Etico Informatico	111
PREAMBOLO	
Vincolo per gli adeguamenti retributivi	131
Pubblicazione on line Bilanci	
e Quadro C	135

STATUTO USR CISL VENETO

Adeguamento allo Statuto Confederale modificato dal XIX Congresso Confederale del 25-28 maggio 2022. Approvato dal Consiglio Generale USR del 28 giugno 2022.



PARTE I

NORME GENERALI COSTITUTIVE

CAPITOLO I Principi e finalità

Articolo 1

È costituita l'Unione Sindacale Regionale (U.S.R.) del Veneto con sede in Mestre - Venezia.

Essa è una articolazione della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), della quale segue i principi.

Articolo 2

Fanno parte dell'Unione Sindacale Regionale le Federazioni Regionali di Categoria (FSR) i cui organismi nazionali aderiscono alla CISL.

Le Federazioni di Categoria, sulla base dei rispettivi statuti, si possono articolare in settori e/o comparti merceologici.

Articolo 3

L'Unione Sindacale Regionale, secondo quanto previsto dall'Art.33 dello Statuto Confederale, esplica sul piano territoriale, per quanto le compete e nell'ambito delle

scelte confederali, le funzioni che l'art. 3 dello Statuto Confederale assegna alla Confederazione. In particolare:

- contribuisce all'implementazione di ogni misura atta a garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e il rispetto e la tutela dell'ambiente;
- fissa gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica, salariale e organizzativa;
- procede, al proprio livello, alla stipula di accordi o contratti interconfederali;
- promuove e sostiene, nella visione pluralistica della società, anche sperimentando forme di compartecipazione, la costituzione e la crescita degli organismi a carattere solidaristico che tutelino il lavoratore nei rapporti economici e sociali esterni ai luoghi di lavoro;
- promuove e persegue una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'organizzazione con particolare attenzione alla parte sotto rappresentata. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i livelli e in tutti i settori;
- rappresenta l'organizzazione di fronte agli organismi regionali del pubblico potere;
- è titolare delle decisioni di politica sindacale sulle materie di competenza primaria della Regione ed esplica sul piano regionale, in modo esclusivo, le competenze di concertazione e contrattazione attribuite a quel livello istituzionale;
 - esercita l'azione di coordinamento e di collegamento

regionale tra le Federazioni di Categoria e le strutture territoriali;

- è titolare della politica delle risorse umane, programma e gestisce la formazione dei quadri, coordina la formazione UST e delle categorie regionali in raccordo con le politiche formative confederali;
 - designa gli incarichi di rappresentanza sindacale;
- promuove e produce direttamente o tramite le proprie strutture l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici, etc. al fine di informare i propri iscritti e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività sindacali o culturali, anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità;
- assiste, nel quadro degli indirizzi confederali, le organizzazioni di categoria e le strutture territoriali nell'azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i servizi necessari;
- promuove, coordina e controlla l'attuazione, ai vari livelli della organizzazione, degli indirizzi regionali e confederali;
- regola i rapporti tra organismi orizzontali e organismi verticali regionali e ne dirime i conflitti;
- promuove e coordina l'attività dei servizi per i propri associati anche nei confronti di terzi tramite i propri enti, strutture di servizio o direttamente;
 - realizza i necessari interventi:
 - sulle strutture di categoria in caso di mancato rispetto delle decisioni degli organismi regionali e delle norme contenute nel presente Statuto;

- sulle strutture orizzontali, per i motivi di cui al punto precedente, nonché per promuoverne l'efficienza;
- rappresenta le strutture territoriali e categoriali, o su richiesta delle medesime, ovvero quando si tratti di questioni di interesse generale:
 - a) dinanzi ai pubblici poteri ed alle varie istituzioni;
 - b) dinanzi alle organizzazioni dei datori di lavoro.

Le specifiche competenze formali degli organi dell'USR sono definite ai successivi articoli.

Capitolo II Diritti e doveri degli iscritti

Articolo 4

L'iscrizione alla CISL deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivida principi e finalità.

Gli iscritti alla CISL hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e

ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente statuto ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente statuto, ad operare nell'attività sindacale nel rispetto delle decisioni assunte dagli organismi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.

È prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

Capitolo III Rotazioni

Articolo 5

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è di tre mandati (12 anni) per i Segretari Generali e i Segretari Generali Aggiunti di USR, UST, di Federazione di categoria Regionale e Territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e confederale.

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni

di garanzia dei Collegi di cui ai capitoli XI e XII del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi collegi che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo decadono automaticamente dalle relative cariche.

Capitolo IV Incompatibilità

Articolo 6

Per affermare l'assoluta autonomia della CISL nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite le incompatibilità con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, di dirigenti responsabili di enti CISL (in quanto componenti dei Consigli generali) a qualsiasi livello e le incompatibilità previste dall'art. 5 del Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Il Comitato esecutivo confederale e i Comitati esecutivi delle USR-USI, sentita la Segreteria confederale, sono competenti a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Articolo 7

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'Organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Nei casi ove si verifichino le situazioni di cui all'art. 6 del presente Statuto e quanto previsto dal Regolamento, gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

Capitolo V Eleggibilità e Cooptazioni

Articolo 8

I soci, con requisiti previsti dai singoli Statuti e Regolamenti, possono accedere alle cariche direttive della Confederazione, delle Unioni sindacali regionaliinterregionali, territoriali e delle Federazioni nazionali di categoria alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla Cisl di almeno 2 anni salvo per quei soci aderenti in virtù di patti di adesione di altre associazioni.

Le Unioni territoriali (UST) potranno stabilire, nei rispettivi Statuti, limiti temporali di anzianità di associazione inferiore a quanto previsto nel precedente comma per l'accesso dei soci alle cariche direttive delle rispettive strutture periferiche. Nel caso in cui nei suddetti Statuti non sia indicato tale limite temporale, vale quello previsto dal comma 1 del presente articolo.

I Consigli generali delle UST e delle FSR (Federazioni Sindacali regionali), hanno la facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi membri nel limite massimo del 5% dei componenti degli organismi stessi.

Per quanto riguarda gli organismi delle FST (Federazioni Sindacati territoriali) la percentuale del 5%, di cui al comma precedente, può essere estesa fino al tetto del 10%.

Nel caso in cui le decadenze negli organismi espressi dai congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

A livello territoriale e regionale la FNP designa, in ogni corrispondente Comitato direttivo o Consiglio generale di Categoria, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

PARTE II ORGANISMI DELL'UNIONE SINDACALE REGIONALE

CAPITOLO VI Definizione degli organismi

Articolo 9

Sono organismi della Unione Sindacale Regionale:

- a) il Congresso Regionale
- b) il Consiglio Regionale
- c) il Comitato Esecutivo Regionale
- d) la Segreteria Regionale
- e) il Collegio dei Sindaci
- f) il Collegio dei Probiviri

CAPITOLO VII IL CONGRESSO REGIONALE

Articolo 10

Il Congresso Regionale è l'organismo massimo deliberante

a livello di CISL Regionale. Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni salvo le convocazioni straordinarie.

Il Congresso regionale è composto per il 50% dai delegati eletti nei Congressi delle Federazioni regionali di categoria e per il restante 50% dai delegati eletti nei Congressi delle Unioni sindacali territoriali

Partecipano inoltre, con il solo diritto di parola qualora non siano delegati, i componenti uscenti e i subentranti a qualsiasi titolo nel Consiglio generale regionale.

Il Regolamento di attuazione detta le disposizioni relative alla rappresentanza di genere nelle liste dei delegati e alla partecipazione dei delegati della Federazione nazionale pensionati.

Partecipano al Congresso con propri delegati le Federazioni regionali di categoria e le Unioni sindacali territoriali che sono in regola con il tesseramento Confederale.

Esso è indetto dal Consiglio Regionale in via ordinaria ogni quattro anni in concomitanza al Congresso Confederale.

Articolo 11

Il Congresso Regionale:

- a) fissa l'indirizzo generale dell'Unione Sindacale Regionale in coordinamento con gli indirizzi espressi dagli organi confederali;
- b) elegge i delegati al Congresso Confederale;
- c) elegge i membri elettivi del Consiglio Regionale;
- d) approva lo Statuto della U.S.R. e relative modifiche;

- e) elegge il Collegio dei Sindaci;
- f) elegge il Collegio dei Probiviri.

Articolo 12

La periodicità dei congressi delle Federazioni Regionali di categoria e delle loro strutture territoriali a partire dal luogo di lavoro che costituisce prima istanza congressuale è fissata dai rispettivi statuti.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- a) dal Consiglio generale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b) da 1/3 dei soci, i quali firmano la richiesta tramite le Federazioni territoriali di categoria. Le Unioni sindacali territoriali che sono responsabili della autenticità delle firme.
 Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

Articolo 13

L'ordine del giorno del Congresso Regionale è fissato dal Consiglio Regionale su proposta della Segreteria Regionale e deve essere noto a tutte le strutture almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

CAPITOLO VIII IL CONSIGLIO REGIONALE

Articolo 14

Il Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e designati.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale.

Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste dall'articolo 8 e dall' articolo 16 dello Statuto e quelli derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia prevista nel regolamento di attuazione per la categoria dei pensionati nei Consigli generali delle strutture confederali, non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

Articolo 15

Il Consiglio Generale prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla sua composizione con riferimento alla presenza o meno del Segretario generale aggiunto ed al numero di componenti la Segreteria, nel numero massimo definito dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Articolo 16

Il Consiglio Regionale è l'organismo deliberante dell'U.S.R. tra un Congresso e l'altro; esso si riunisce almeno due volte l'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi dell'attività sindacale, finanziaria ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Il Consiglio Generale elegge nel suo seno:

- a) il Segretario Generale e i membri della Segreteria con votazioni separate;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) i rappresentanti dell'U.S.R. nel Consiglio Generale Confederale.

Elegge inoltre:

- a) i Presidenti del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri nell'ambito dei componenti eletti al Congresso;
- b) i membri mancanti ad integrare il Collegio dei Sindaci e quello dei Probiviri.

Ha inoltre il compito di:

- a) convocare il Congresso in sessione ordinaria in concomitanza con il Congresso Confederale e il Congresso in sessione straordinaria, nonché di approvare lo schema di regolamento congressuale;
- b) emanare il Regolamento di attuazione dello Statuto regionale in armonia con le disposizioni confederali;
- c) decidere i confini geografici delle Unioni sindacali Territoriali;

d) nominare su proposta della Segreteria, sentito il Coordinamento Donne, la responsabile del coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale ove non ne sia già componente.

Articolo 17

Il Consiglio Regionale è normalmente convocato dall'Esecutivo su proposta della Segreteria e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi membri o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio Regionale può essere convocato dalla Segreteria USR.

Capitolo IX Comitato Esecutivo

Articolo 18

Il Comitato Esecutivo è l'organismo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale.

La composizione del Comitato Esecutivo è stabilita dal Regolamento di attuazione.

Il Comitato Esecutivo:

- a) coordina le attività sindacali e organizzative d'interesse regionale;
- b) delibera le azioni sindacali generali a livello regionale;
- c) nomina i rappresentanti sindacali negli Enti e

Commissioni di livello regionale;

- d) dirime i conflitti tra organismi nell'ambito della regione;
- e) approva il bilancio dell'USR e predispone il bilancio consuntivo consolidato;
- f) convoca il Consiglio Generale fissandone l'ordine del giorno;
- g) ratifica i bilanci degli enti e delle Associazioni Cisl, approva gli Statuti e la relazione morale degli Enti e delle Associazioni medesime;
- h) emana il regolamento regionale per il trattamento economico e normativo degli operatori CISL Veneto tenendo conto di quanto previsto da quello Confederale.

Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice. Contro tali deliberazioni è ammesso ricorso al Consiglio generale entro 30 giorni dalla comunicazione.

Articolo 19

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria Regionale o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti dell'Esecutivo stesso.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario generale.

Articolo 20

Il Comitato Esecutivo, si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del "coordinamento femminile". Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso coordinamento.

Capitolo X Segreteria Regionale

Articolo 21

La Segreteria regionale è composta dal Segretario Generale, da Segretari nel numero previsto dal Regolamento secondo esigenze funzionali.

La Segreteria Regionale:

- a) rappresenta la Unione Sindacale Regionale nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento dell'Unione Sindacale stessa, attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti;
- b) predispone il bilancio preventivo e consuntivo della Unione Sindacale Regionale;
- c) provvede agli adempimenti delegati dalla Confederazione;
- d) predispone la relazione per il Congresso della USR.

Articolo 22

La Segreteria Regionale risponde collegialmente di fronte agli organi deliberanti.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della USR. I Segretari hanno la responsabilità dei settori di attività regionale.

L'Amministrazione del patrimonio della USR e di ogni altra attività economica o finanziaria, comunque promossa o gestita nell'interesse della USR, e' attribuita alla responsabilità di un Segretario Regionale.

Capitolo XI Collegio dei Sindaci

Articolo 23

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo dell'USR e adempie alle sue funzioni a norma del presente Statuto, del relativo Regolamento di Attuazione e degli ulteriori Regolamenti.

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo anche degli enti e delle associazioni della CISL, salvo una diversa composizione per gli stessi enti e delle associazioni che consegua da disposizioni di legge o amministrative secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione allo Statuto.

Qualora a livello delle Federazioni Territoriali non

venga realizzata la costituzione del Collegio dei Sindaci, il controllo amministrativo sarà esercitato dal Collegio regionale di categoria.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; tramite il presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Regionale e risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dal rispettivo Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del collegio quali componenti supplenti.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Laddove non sussistano candidati non eletti i rispettivi Consigli generali provvedono alla integrazione del Collegio e nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

I Consigli generali, nella prima riunione dopo il

Congresso, nominano il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguardi il Presidente del Collegio di Sindaci, il rispettivo Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno ex nuovo scegliendo tra soggetti iscritti o non iscritti all'Organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I sindaci non possono far parte di organismi deliberanti delle strutture controllate.

È inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo, eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e regionali di Federazione e/o confederali.

Capitolo XII Collegio dei Probiviri

Articolo 24

Il Collegio Regionale dei Probiviri è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. L'attività del Collegio dei Probiviri deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità. Esso ha il compito di decidere, previe adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte

violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali oltre che di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dallo Statuto Confederale, dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Il Collegio Regionale dei Probiviri è competente in tutti i casi che non riguardino i conflitti interni alle singole categorie, in quanto questi sono riservati dall'art. 11 dello Statuto Confederale, ai collegi dei Probiviri delle Federazioni Nazionali di categoria e quelli di esclusiva competenza del Collegio Confederale.

Contro la deliberazione del Collegio Regionale decide in seconda e ultima istanza il Collegio Confederale, il quale è competente a decidere anche in caso di inerzia del Collegio Regionale.

Articolo 25

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque componenti eletti al Congresso e non revocabili nell'arco del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti i componenti il Collegio dei Probiviri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

In assenza di candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti.

Il Consiglio Generale nella prima riunione dopo il Congresso nomina il Presidente del Collegio scegliendo tra i componenti e tenendo conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Se la vacanza riguarda il Presidente del Collegio il Consiglio Generale ha l'obbligo di eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti iscritti o non iscritti alla Organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali, entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza stessa. Durante tale periodo, il Collegio sospende la propria attività: non sono consentite funzioni vicarie e i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino ad insediamento del nuovo Presidente.

I Probiviri non possono far parte di organismi deliberanti.

È incompatibile anche la carica di Proboviro di un organismo con quella di Proboviro di altro organismo.

Articolo 26

Il Collegio emette:

- a) ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- b) lodi decisori del merito delle controversie.

I lodi del Collegio devono essere motivati.

Il Presidente ha l'obbligo di notificarli alle parti ed assume immediato valore esecutivo per le strutture e i soci cui essi si riferiscono.

I Collegi, su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora ravvedano sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che, nelle more del normale procedimento statutario si determinino danni irreparabili, possono assumere con ordinanza i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dallo stesso Collegio che le ha emesse, previa adeguata motivazione.

Possono essere, tuttavia, reclamate davanti al Collegio confederale che decide in via definitiva nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Le stesse ordinanze, sulla base delle esigenze di cui sopra, possono essere anche assunte dal Collegio confederale.

Nel caso di emissione delle ordinanze di cui al primo comma, il motivato lodo del Collegio sul ricorso dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla decorrenza dell'ordinanza.

Articolo 27

Il Collegio Regionale dei Probiviri può comminare le seguenti sanzioni di natura disciplinare:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la destituzione dalle eventuali cariche ricoperte;
- la sospensione da tre a dodici mesi, con decadenza da eventuali cariche ricoperte;
- l'espulsione.

Nella decisione dei lodi il Collegio dei Probiviri si attiene al rispetto del principio generale della proporzionalità e della gradualità della sanzione. L'eventuale annullamento definitivo del lodo di primo grado, comporta la caducazione di tutti gli effetti conseguenti alla pronuncia annullata.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio dei Probiviri può riaprire il procedimento disciplinare per un eventuale riforma del lodo emesso.

I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell'organizzazione al cessare del periodo di sospensione. Il ripristino delle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.

I soci espulsi dall'organizzazione potranno essere riammessi non prima di 5 (cinque) anni dai provvedimenti.

Articolo 28

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, sono la Segreteria della USR e della FRS sentiti la UST e la ST dove è avvenuta l'iscrizione.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal competente Collegio dei probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta, al cessare delle cause che l'hanno determinata, dalla Segreteria che l'ha stabilita.

Quando invece si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si dovrà seguire la normale procedura prevista dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.

Articolo 29

Quando le Segreterie di categoria e/o confederali nell'ambito della specifica competenza territoriale sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri competenti.

PARTE III

LE ARTICOLAZIONI CONFEDERALI REGIONALI

CAPITOLO XIII Strutture Regionali

Articolo 30

L'U.S.R. si articola in Unioni Sindacali Territoriali (U.S.T.).

Le Unioni Sindacali Territoriali (U.S.T.) possono articolarsi in Unioni zonali e/o Unioni comunali e/o disporre di sedi periferiche quando ciò sia richiesto da esigenze di funzionalità.

Le Unioni zonali non costituiscono istanza congressuale.

IL COORDINAMENTO

Articolo 31

L'U.S.R. è competente a coordinare l'azione organizzativa sindacale a livello regionale delle federazioni di categoria.

A tale scopo essa solleciterà il più ampio confronto tra le varie strutture verticali e favorirà il loro incontro attraverso periodiche riunioni settoriali, o comunque intercategoriali, al fine di armonizzare le singole posizioni.

Di ogni azione categoriale a livello regionale deve essere data preventiva informazione alla U.S.R. .

Per l'azione di sciopero generale, a livello territoriale, l'U.S.T. richiede il parere preventivo della U.S.R. .

Alla stessa spetta in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero intercategoriale a livello regionale.

Articolo 32

Per le azioni sindacali che riguardino le singole categorie di settori pubblici, di servizi essenziali, di servizi previdenziali ed assistenziali e che debbano culminare in scioperi a livello regionale, deve essere sentito il preventivo parere della Segreteria Regionale. Nel caso di azioni sindacali di cui sopra, a livello di U.S.T., questa ultima consulterà preventivamente la Segreteria dell'U.S.R.

In ogni caso dovranno essere osservati i codici di autoregolamentazione del sindacato confederale.

Articolo 33

Le strutture orizzontali possono assumere, d'intesa con gli organismi nazionali competenti e solo in caso di carenza locale, le necessarie iniziative di pertinenza verticale per promuovere la costituzione o ricostituzione degli organismi categoriali del corrispondente livello territoriale e devono assistenza diretta laddove manchi l'apporto categoriale.

Gli organi delle strutture orizzontali ai vari livelli inoltre possono procedere alla convocazione degli organi delle strutture verticali del corrispondente livello territoriale con diritto di parola alle riunioni medesime.

Capitolo XIV Servizi

Articolo 34

Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, per rafforzare il patto associativo nella CISL, le UST costituiscono strutture polivalenti ed integrate di servizi, sulla base degli indirizzi Confederali e con il coordinamento della USR.

Tali strutture coordinano la politica dei servizi della Confederazione, delle categorie e degli Enti e delle Associazioni confederali, curandone la diffusione nel territorio del sistema servizi.

Con cadenza biennale potrà essere convocata la conferenza dei servizi.

PARTE IV

GESTIONI STRAORDINARIE, FINANZE E PATRIMONIO

CAPITOLO XV COMMISSARIAMENTO

Articolo 35

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto anche su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, nonché nel caso di grave inefficienza da parte di organismi delle Unioni Sindacali Territoriali, il Comitato Esecutivo dell'USR, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, nominare un commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organismi previa acquisizione dell'obbligatorio parere favorevole della Segreteria Confederale.

Capitolo XVI Reggenza

Articolo 36

Allorché un organismo di Unione Sindacale Territoriale risulti carente di uno o più dirigenti e ritenga di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie, può chiedere alla Segreteria della USR di decidere che venga loro inviato un reggente che può essere estraneo all'organismo di cui trattasi.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo le procedure statutarie.

CAPITOLO XVII FINANZA

Articolo 37

Le entrate ordinarie della USR sono costituite dalla quota parte della contribuzione fissata dal Consiglio Generale Confederale a norma dell'art. 44 dello Statuto Confederale.

CAPITOLO XVIII PATRIMONIO

Articolo 38

Il patrimonio della USR è costituito dai contributi raccolti per mezzo della quota associativa confederale di spettanza regionale e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque dislocati.

Per tutte le strutture vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Finché esiste la Confederazione, i singoli associati o gruppi di associati o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, alcuna quota per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Articolo 39

L'USR risponde di fronte a terzi e alla autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni economiche, finanziarie e patrimoniali assunte dal Segretario Generale Regionale congiuntamente al Segretario Regionale che presiede al settore relativo all'amministrazione.

Articolo 40

Le organizzazioni sindacali categoriali e territoriali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo, causa o per il fatto di far parte della USR, chiedere di essere sollevati dalle stesse.

Articolo 41

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla USR a favore delle organizzazioni categoriali o territoriali, o dei loro associati, costituiscono normale attività ispettiva e di assistenza della USR senza assunzione di corresponsabilità.

Al fine di assicurare un omogeneo e puntuale riparto delle risorse finanziarie, una corretta gestione dei contributi e della contabilità secondo le norme confederali, viene istituito a livello regionale il servizio ispettivo.

Articolo 42

L'USR con decisione del Comitato Esecutivo potrà costituire fondazioni, enti o istituti che, senza fini di lucro, abbiano per obiettivo la crescita culturale e sociale dei lavoratori nonché potrà promuovere e partecipare ad associazioni e società.

PARTE V

MODIFICHE STATUTARIE, REGOLAMENTI

Capitolo XIX

Procedure per le modifiche statutarie

Articolo 43

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso dell'USR:

- a) dal Congresso su richiesta scritta del 50% + 1 dei delegati;
- b) dal Consiglio Generale USR a maggioranza di 2/3;
- c) dalle Federazioni regionali di categoria e dalle Unioni Sindacali Territoriali su deliberazione dei propri organismi direttivi prese a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Il Consiglio Generale dell'USR, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica predisposte dagli organismi delle Federazioni regionali di categoria e delle Unioni Sindacali Territoriali.

Tali proposte devono essere avviate alla commissione entro 2 mesi dalla data di effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale - convocato almeno 30 giorni prima della effettuazione del Congresso - proporrà allo stesso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso Regionale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

CAPITOLO XX REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE

Articolo 44

Le strutture confederali territoriali, le Federazioni regionali e territoriali di categoria e i sindacati di seconda affiliazione devono dotarsi di un Regolamento di attuazione dei rispettivi Statuti.

Articolo 45

I Regolamenti di attuazione degli Statuti devono essere deliberati e possono successivamente essere modificati dai rispettivi Consigli Generali esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, un preavviso di almeno 15 giorni e allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Capitolo XXI Adeguamenti statutari

Articolo 46

Le Unioni Sindacali Territoriali dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e provvedere ad adeguare ad esse i propri Statuti e Regolamenti di attuazione. Le norme contrastanti sono nulle.

La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio Regionale dei Probiviri.

Articolo 47

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le clausole dello Statuto e del Regolamento Confederale.

Le norme in contrasto con quelle dello Statuto Confederale sono nulle.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO USR CISL VENETO

Testo aggiornato alle modifiche approvate dal Consiglio Generale Confederale del 28 maggio 2022

Approvato dal Consiglio Generale USR del 28 giugno 2022

PARTE I

NORME E COMPORTAMENTO RELATIVE AGLI ISCRITTI E AI DIRIGENTI

Capitolo I Iscrizione e tesseramento

Articolo 1

La domanda di iscrizione alla CISL deve essere sottoscritta dall'interessata/o ed indirizzata alla Segreteria del Sindacato territoriale di Federazione di categoria competente. Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socia/o che contrastano con le finalità e le regole contenute nello Statuto confederale, la Segreteria del Sindacato territoriale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessata/o

Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante socia/o, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria generale della Federazione nazionale di categoria, che decide in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

Articolo 2

L'iscrizione alla CISL va fatta alla categoria lavorativa di appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività lavorativa. In caso di più attività lavorative o di più sedi lavorative nell'arco dell'anno, vale la scelta individuale dell'iscritta/o.

Le lavoratrici e i lavoratori in quiescenza si iscrivono alla categoria dei pensionati.

Le lavoratrici e i lavoratori in quiescenza che continuino a svolgere un'attività produttiva come dipendenti si iscrivono nella nuova categoria delle lavoratrici e dei lavoratori attivi di appartenenza.

Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle strutture confederali della CISL (in distacco ai sensi della legge 300, in permesso retribuito, o in quiescenza) possono iscriversi in qualsiasi categoria nel territorio di competenza, purché non abbiano un incarico elettivo in una Federazione poiché, in tal caso, dovranno iscriversi alla Federazione in cui esercitano il mandato.

Le/I Dirigenti in aspettativa non retribuita o in aspettativa retribuita possono scegliere a quale Federazione di categoria iscriversi con riferimento all'art. 31 L. 300/70 e all'art. 3 D.lgs. 564/96.

Le Federazioni ed i Servizi dovranno realizzare strumenti idonei, anche informatici, per garantire la continuità associativa.

A tal fine il programma per la gestione online delle/degli iscritte/i, predisposto dalla Confederazione, costituisce

l'unico programma di anagrafe obbligatorio per tutte le strutture CISL e dovrà consentire la implementazione dell'Anagrafe Nazionale Unica contenente i dati delle Federazioni e dei servizi.

Il completamento dell'Anagrafe Unica e la sua integrazione con il sistema dei servizi consentirà di realizzare, altresì, d'intesa con le Federazioni Nazionali, progetti comuni per il Proselitismo.

Articolo 3

L'iscrizione alla CISL decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi. All'iscritta/o sarà consegnata la tessera di iscrizione dell'anno in corso.

All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per le/gli iscritte/i in essere al 31 dicembre e che non siano cessate/i alla data della distribuzione delle tessere va consegnata la tessera per l'anno in corso.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto confederale le/i socie/i espulse/i dall'Organizzazione devono, per essere riammesse/i, inoltrare domanda di iscrizione al Comitato direttivo/Consiglio Generale del sindacato territoriale di categoria di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 delle/dei componenti il Comitato direttivo/Consiglio

Generale medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio generale della corrispondente Unione Sindacale Territoriale.

Le/I socie/i espulse/i dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare domanda di iscrizione al Comitato direttivo/Consiglio Generale della Federazione di categoria a cui erano iscritte/i al momento dell'espulsione. La ratifica della struttura (orizzontale o verticale) avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

Capitolo II Incompatibilità funzionali

Articolo 5

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti negli articoli 2 (commi 2 e 7) e 3 dello Statuto Confederale, per prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni ovvero di concreta incompatibilità, sono stabilite le seguenti incompatibilità funzionali:

- a) incarichi di governo, giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
- b) candidature alla carica di Sindaco, Presidente della Regione e alle Assemblee Legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni, consorzio

- intercomunale e comunali. Per i livelli istituzionali sub comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali saranno definiti nel presente Regolamento;
- c) incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominate in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Restano valide le incompatibilità previste dagli articoli 7 e seguenti del presente Regolamento nonché la competenza a deliberarle ai sensi del successivo articolo 11.

Articolo 6

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto s'intende per incompatibilità la condizione dell'appartenente ad organi che, per aver assunto qualsiasi degli incarichi indicati dagli articoli 6 dello Statuto e 7-8-9 del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della CISL.

Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritta/o mediante ricorso al Collegio dei probiviri che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita dall'articolo 25 del presente Regolamento.

Articolo 7

Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di Segreteria le cariche di Segretaria/o generale e Segretaria/o generale aggiunta/o della USR; di componente delle Segreterie di USR con più di due territori; di Segretaria/o generale e Segretaria/o generale aggiunta/o di UST e di componente di segreteria di UST.

Con decorrenza dal XII Congresso USR, per il periodo equivalente ad un mandato, non sono incompatibili gli incarichi di Segreteria di prima affiliazione con gli incarichi di Segreteria di seconda affiliazione, per le Federazioni di categoria che realizzano o che hanno realizzato la pluricomposizione.

Sono incompatibili con incarichi di componente di Segreteria confederale ad ogni livello le cariche di componente delle Segreterie di categoria regionale-interregionale di prima e seconda affiliazione con più di 6 mila iscritte/i e le cariche di componente di Segreteria di categoria territoriale di prima e seconda affiliazione con più di mille iscritte/i.

Articolo 8

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo articolo 9 vengono di seguito definiti gli enti, associazioni e società collaterali alla CISL.

Sono enti collaterali alla CISL gli enti promossi dalla CISL ed i cui organi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati da organismi della CISL (INAS).

Sono associazioni collaterali alla Cisl (Sicet - Adiconsum - Anolf) le associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della Cisl, delle Federazioni di categoria, delle USR-USI e delle UST, e le associazioni

formalmente promosse dalla Cisl nella fase costituente anche unitamente ad altre organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento le associazioni costituite assieme alle altre organizzazioni sindacali confederali e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano.

Sono società collaterali alla CISL le società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di categoria, delle USR-USI, o delle UST, finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'Organizzazione.

Rientrano nelle società collaterali alla CISL anche le cooperative costituite di iniziativa dell'Organizzazione e le/i cui socie/i siano a maggioranza dei 4/5 dirigenti dell'Organizzazione costituite per i fini di cui al precedente comma.

Sono da considerare agli effetti del presente Regolamento anche le associazioni che hanno stipulato patti di adesione collettiva alla CISL come previsto dalle norme statutarie e/o regolamentari.

Articolo 9

Sono inoltre incompatibili:

- gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di Segreteria con

gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla CISL, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratrici o lavoratori, socie lavoratrici o soci lavoratori, collaboratrici o collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui la/il dirigente sindacale rivesta la qualità di socia/o assegnataria/o in una cooperativa di abitazione;

- gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di Segreteria con gli incarichi di legale rappresentate titolare o supplente di enti, associazioni o società, collaterali alla CISL.

Gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale sono compatibili con gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di Segreteria delle strutture di categoria.

Sono compatibili gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche. Resta ferma l'incompatibilità per ogni altro tipo di fondazione, inclusa la fondazione di origine bancaria.

Sono altresì compatibili gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti e gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla CISL.

L'assunzione di incarichi in associazioni di volontariato

non collaterali alla CISL, Forum del Terzo settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve esser preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della CISL espresso dal Consiglio generale ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento.

Rientrano nella fattispecie di incompatibilità gli incarichi assunti in agenzie di viaggio, consorzi edili, cooperative, anche edilizie, agenzie di sviluppo, di incontro domanda e offerta di lavoro, CRAL, associazioni ed enti del dopolavoro.

Ai sensi dei commi precedenti relativi alle fattispecie di deroga alla disciplina delle incompatibilità stabilita dal presente articolo, è consentito cumulare un solo incarico oltre quello di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e componente di Segreteria di struttura confederale o categoriale.

Articolo 10

L'identificazione delle associazioni che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL viene attribuita al giudizio politico del Consiglio generale confederale che indicherà, a maggioranza dei 2/3 delle/dei votanti, i casi di incompatibilità in materia.

Spetta alla Segreteria Confederale, in presenza di specifico e motivato ricorso da inviare alla stessa, sottoporre alla decisione del Consiglio generale Confederale il giudizio di incompatibilità con associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Articolo 11

Chi viene eletta/o a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

Ferma restando la disciplina delle incompatibilità a norma dello Statuto e del presente Regolamento, ove la/il dirigente abbia assunto incarichi in associazioni le cui attività siano state dichiarate in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Generale, articolo 10, 1° comma del presente Regolamento, pena la decadenza dalla carica sindacale.

I comitati esecutivi delle strutture orizzontali ai vari livelli sono competenti a deliberare circa i vincoli di incompatibilità ex articolo 5 del presente Regolamento in ordine alle candidature per la elezione nelle assemblee elettive o consigli dei livelli istituzionali sub-comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati.

Chi viene eletto o assuma incarichi di cui all'articolo 6 dello Statuto, comma 1 lettera a e c, deve optare per un sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale Fino all'esercizio dell'opzione la/il dirigente può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione.

La/Il dirigente sindacale che incorra in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 9 del presente Regolamento deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'assunzione del nuovo incarico, pena la decadenza dalla carica sindacale.

La/Il candidata/o alle cariche istituzionali di cui alla lettera b dell'articolo 5 del presente Regolamento decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.

Fuori dai casi espressamente disciplinati dallo Statuto e dal presente Regolamento, le/i dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 dello Statuto decadono dalle cariche sindacali.

Le/I socie/i dimissionarie/i o decadute/i da cariche sindacali ai sensi del citato articolo 6 dello Statuto possono essere rielette/i a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a) dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale;
- b)dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;
- c) dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

Articolo 12

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello di Federazione e di Confederazione.

Le/I componenti delle Segreterie di categoria e dei livelli confederali possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle cariche di Segreteria nella Federazione nazionale pensionati a tutti i livelli.

Le decadenze, nei casi contemplati ai commi precedenti e nell'articolo 11 del presente Regolamento, operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione delle/ dei dirigenti decadute/i vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio che provvedono entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della decadenza.

A tal fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessata/o l'avvenuta decadenza, diffidandola/o dal compiere atti in nome e per conto della CISL.

Spetta alle Segreterie regionali-interregionali il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell'organo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni all'avvenuta decadenza.

Spetta altresì alla Segreteria regionale-interregionale confederale il compito di provvedere agli adempimenti di cui al comma 5 del presente articolo nel caso di decadenza della/del Segretaria/o Generale dell'Unione Sindacale Territoriale

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretario generale dell'Unione Sindacale Regionale-Interregionale,

gli adempimenti previsti nel comma 7 del presente articolo sono esercitati dalla Segreteria Confederale.

Articolo 13

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 comma 1 dello Statuto, in rifermento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o e componente di Segreteria, nell'ambito di una stessa struttura dell'organizzazione, si stabilisce che per le/i Segretarie/i Generali e Aggiunti di USR/UST, di Federazione Regionale e di Federazione territoriale nonché per le/i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e confederale, il periodo massimo è di 3 mandati;

La/Il Dirigente sindacale, a qualsiasi livello di Federazione e confederale, non può cumulare cariche nella stessa segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi. Il limite di 5 mandati deve intendersi anche per le/i Dirigenti che cumulano incarichi di Segreteria nell'articolazione di prima e seconda affiliazione di una Federazione di categoria pluricomposta. È prevista una gradualità, fino alla Conferenza Organizzativa del 2019, per uniformarsi.

La/Il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretaria/o Generale a qualsiasi livello confederale o di Federazione, non potrà essere rieletta/o nella stessa segreteria con ruolo diverso.

Capitolo III Designazione dei rappresentanti CISL

Articolo 14

I Comitati esecutivi ai vari livelli (confederale, di Unione sindacale regionale-interregionale, di Unione sindacale territoriale, di Federazione nazionale, regionale e territoriale di categoria) sono competenti a designare la rappresentanza sindacale dell'Organizzazione in enti, associazioni e/o società esterne all'Organizzazione, avuta presente la compatibilità con l'articolo 9 e l'esigenza di assicurare:

- a) la piena autonomia del sindacato;
- b) il più alto grado di competenza e professionalità;
- c) la massima funzionalità degli organi sindacali.

Articolo 15

Coloro che sono investite/i di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie competenti in ordine alla natura dell'attività svolta; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'organizzazione sindacale

Le Segreterie relazionano al Comitato esecutivo competente.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

Articolo 16

Le designazioni delle/dei rappresentanti, di cui all'articolo 14 del presente Regolamento, sono di competenza del Comitato esecutivo ai vari livelli, sentite le strutture interessate e previa istruttoria atta a verificare la piena idoneità e compatibilità della/del designanda/o anche alla stregua dei parametri fissati dall'articolo 14 del presente Regolamento. L'accertata sussistenza di incompatibilità comporta la caducazione automatica degli effetti dell'atto di designazione.

Nella rappresentanza della CISL negli enti previdenziali, territoriali, regionali e nazionali, sarà garantita la presenza di una/un rappresentante della FNP.

Per le rappresentanze di natura categoriale, fermo restando il diritto dell'organo di categoria alla designazione, la relativa segnalazione esterna spetta, comunque, alle Segreterie confederali competenti per territorio.

La Segreteria confederale competente per territorio può negare la segnalazione in caso riscontri la violazione delle norme statutarie e regolamentari confederali sulle incompatibilità in presenza di documentata carenza di qualità morali della/del designata/o.

Articolo 17

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato esecutivo Confederale nel Regolamento Economico.

PARTE II

NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI

Capitolo IV Validità delle sedute e votazioni

Articolo 18

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che all'inizio dei lavori e al momento della votazione siano presenti la metà più uno delle/dei componenti.

Articolo 19

Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% delle/ dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto fatto salvo quanto previsto al successivo art. 20.

Le proposte di presidenza della società CAF, le Presidenze degli enti, e comunque tutte le altre nomine e designazioni, avvengono per alzata di mano.

Articolo 20

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (segreterie, esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettrice/elettore può esprimere, al massimo tanti voti quanti sono le/gli eleggendi.

Tutte/tutti le/gli iscritte/i sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dagli statuti e relativi regolamenti, senza presentazione di formali candidature.

La/Il Segretaria/o Generale e le/i componenti l'organo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organi da eleggere.

La composizione delle segreterie delle strutture sarà la seguente:

- Unioni sindacali territoriali tre componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Unioni sindacali territoriali coincidenti con le Aree Metropolitane e con un numero di iscritte/i superiore a 70.000, fino a quattro componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. E' possibile affidare incarichi su specifici progetti a operatrici/i politici, anche di zona, della UST;
- Unioni sindacali regionali, con un numero di iscritte/i inferiore a 260.000, tre componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
 - Unioni sindacali regionali, con un numero di iscritte/i

superiore a 260.000, fino a quattro componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;

- Unioni sindacali regionali che hanno regionalizzato da tre fino a cinque componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Unioni sindacali regionali che si sono unificate con l'Area Metropolitana da tre a cinque componenti compresa/o il/la Segretaria/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Unioni sindacali interregionali (USI), da tre a cinque componenti compresa/o la/il Segretaria/o generale. E' possibile affidare, all'esterno della Segreteria, incarichi su specifici progetti;
- Federazioni territoriali di categoria tre componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Federazioni regionali di categoria tre componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. Per la FNP, fino a quattro componenti per le strutture regionali con un numero di iscritte/i superiore a 180.000. E' possibile affidare all'esterno della segreteria incarichi su specifici progetti;
- Federazioni regionali di categoria regionalizzate o interregionalizzate da tre a cinque componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. E' possibile affidare all'esterno della segreteria.

Nelle strutture di Federazione di categoria e confederali a tutti i livelli che contino, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte alla Cisl superiore o pari al venti per cento, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei Comitati esecutivi od organismi similari, con il voto 2/3 delle/dei votanti del Consiglio Generale/Comitato direttivo, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta della/del Segretaria/o generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte delle elettrici e degli elettori.

Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni – decadenza – pensionamento – decesso e quant'altro.

Per le elezioni dei Comitati esecutivi o organismi similari, con il voto unanime delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

Articolo 21

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti.

A parità di voti viene proclamato eletta/o il più anziana/o di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, la/il più anziana/o di età.

CAPITOLO V Dimissioni dagli organi

Articolo 22

Le dimissioni dagli organi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto la/il dimissionaria/o convocato a tal scopo entro 30 giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni della/del Segretaria/o generale comportano le dimissioni della Segreteria.

Capitolo VI Modalità di svolgimento delle riunioni

Articolo 23

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi 5 minuti. La Segreteria dell'USR ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organi, le/i dirigenti di strutture che

non ne siano componenti, nonché operatrici/operatori o esperte/esperti per le particolari materie in discussione.

Le/i singole/i iscritte/i degli organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Articolo 24

Le assenze dalle riunioni degli organi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria.

Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'organizzazione.

Le/I componenti degli organi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

CAPITOLO VII Il Collegio dei Probiviri

Articolo 25

I ricorsi al Collegio dei Probiviri dell'Unione Sindacale Regionale, devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.

Il termine di cui sopra resta sospeso dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno; nonché dalla data di celebrazione del Congresso regionale alla data di insediamento del nuovo collegio.

I limiti di cui sopra, ai fini della decadenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio dell'Organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

La presentazione del ricorso avviene a cura del ricorrente mediante raccomandata A/R oppure deposito dell'atto presso gli uffici di segreteria dell'USR. L'ufficio rilascia al ricorrente la ricevuta dell'atto indicando la data di presentazione del ricorso.

Qualora il ricorso sia presentato a un Collegio non competente a norma dell'articolo 27 del presente Regolamento, il Collegio stesso rileva il difetto di competenza ed invia gli atti del ricorso all'organismo competente, dandone notizia al ricorrente ed agli eventuali contro interessati. In questo caso tutti i termini decorrono dalla data di ricevimento degli atti.

Ai ricorsi che hanno per oggetto i provvedimenti cautelari ed urgenti si applica la procedura dell'articolo 26 dello Statuto.

A tutte le parti va inoltre notificata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti ai Collegi.

L'improcedibilità viene rilevata dal Collegio mediante

ordinanza emessa nella prima seduta utile ed è notificata al ricorrente per l'integrazione del contraddittorio. L'ordinanza individua i contro interessati a cui il ricorso deve essere notificato e sospende i termini previsti per la pronuncia della decisione. Il ricorrente ha l'obbligo di integrare il contraddittorio entro 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza, decorsi inutilmente i quali il Collegio emette ordinanza di archiviazione dichiarando l'estinzione del procedimento.

Articolo 26

Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri dell'Unione non si pronunci entro il termine di cui all'articolo 25 del Regolamento, decide in unica istanza il Collegio Confederale dei Probiviri, previo inoltro del ricorso da parte dell'interessato o della Segreteria dell'Unione competente, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla mancata pronuncia.

Articolo 27

Ai fini della determinazione delle competenze dei Collegi dei probiviri di cui all'articolo 11 dello statuto confederale si deve fare riferimento all'oggetto, alle materie ed alla natura delle violazioni su cui è insorto il conflitto e non alle funzioni o alle cariche ricoperte dalle/dai ricorrenti, fatto salvo il caso di cui all'articolo 11, comma 3 dello Statuto confederale.

La fase relativa alla decisione su eventuali conflitti di competenza sospende il decorso dei termini perentori di ricorso di all'art. 25 del presente Regolamento.

Articolo 28

Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui all'articolo 25 del Regolamento, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata, con ricevuta di ritorno, risulti dalla ricevuta postale.

Articolo 29

Le vertenze elettorali, relative alle elezioni degli organi, sono di competenza del Collegio dell'USR.

Le vertenze, riguardanti elezioni per delegate/i ai Congressi di qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all'esame della Commissione verifica poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.

Articolo 30

La convocazione del Collegio dei Probiviri è effettuata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.

Il Collegio ha facoltà di regolamentare con norme interne le forme e le procedure della propria attività.

Articolo 31

Nelle ipotesi previste dall'articolo 27, comma 3, dello Statuto, la riapertura del procedimento può avvenire su

richiesta di qualunque iscritta/o.

A tal fine il Collegio dei probiviri, prima di qualsiasi giudizio di merito, delibera l'ammissibilità della richiesta valutando la non manifesta irrilevanza dei fatti nuovi.

Articolo 32

Nelle ipotesi previste dall'articolo 28, comma 3, dello Statuto, il Collegio dei probiviri deve provvedere entro 30 giorni dalla data del provvedimento di sospensione.

A tal fine l'organo che ha emesso il provvedimento di sospensione lo trasmette immediatamente, e comunque entro 48 ore dall'emissione, al Collegio competente per la ratifica.

La/Il Presidente di tale Collegio convoca il Collegio entro le 96 ore successive.

Articolo 33

Nelle ipotesi previste dall'articolo 29 dello statuto la denuncia delle violazioni statutarie deve avvenire entro 30 giorni dalla data del fatto.

Decorso tale termine qualunque iscritto può adire per l'omessa denuncia ai sensi dell'articolo 29, comma 2 dello Statuto, il competente Collegio dei Probiviri per l'inizio dell'azione disciplinare.

In tale ipotesi la/il Presidente del Collegio comunica senza ritardo alla Segreteria competente l'inizio del procedimento.

PARTE III NORME SUGLI ORGANI USR

CAPITOLO VIII CONGRESSO USR

Articolo 34

Il Consiglio Generale, contestualmente all'indicazione di convocazione del Congresso dell'USR, emana il regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso.

Approva lo schema di regolamento del Congresso USR, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste con l'obiettivo di realizzare un'effettiva presenza femminile nella composizione del Consiglio Generale pari al trenta per cento.

La convocazione dei Consigli generali per la convocazione dei Congressi delle strutture orizzontali interessate da processi di accorpamento è affidata all'USR.

Articolo 35

Al fine di realizzare organismi che prevedano una presenza di genere effettiva tra il venti e il trenta per cento, in base alla composizione associativa, i regolamenti congressuali delle Federazioni di categoria a tutti i livelli, delle USR/USI e delle UST, dovranno prevedere, nelle liste, un'appropriata percentuale.

I regolamenti prevederanno altresì un'adeguata percentuale di presenza di delegate/i, giovani under 35, delegate/i immigrate/i.

Il presente articolo si applica alla FNP solo con riferimento alla presenza di genere.

Articolo 36

La FNP partecipa al Congresso USR con un numero di delegate/i fino alla concorrenza del 25% della media di tutti le/gli iscritte/i alla CISL nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

Articolo 37

Gli scrutatori non possono far parte dei candidati per l'elezione degli organismi e dei delegati ai Congressi dei vari livelli.

CAPITOLO IX CONSIGLIO GENERALE USR

Articolo 38

Il Consiglio Generale regionale è costituito:

a) da un rappresentante per ogni Federazione sindacale regionale nella persona del dirigente responsabile comunque denominato;

- b) da n. 12 rappresentanti delle Federazioni Sindacali Regionali. Di cui 10 eletti dal Consiglio generale della FNP. Il riparto dei 2 rappresentanti di competenza delle altre Federazioni regionali risulta dal numero dei quozienti contenuti nella media del numero complessivo di iscritti ad ogni categoria nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. Il quoziente si ottiene dividendo per 2 la media del numero complessivo degli iscritti alla CISL, esclusi i pensionati, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. I posti non coperti dai quozienti interi vengono assegnati alle categorie con i resti maggiori;
- c) da un rappresentante per ogni Unione Sindacale Territoriale nella persona del Segretario Generale;
- d) da n. 24 rappresentanti delle Unioni Sindacali Territoriali. I rappresentanti territoriali nel Consiglio generale sono ripartiti con un quoziente ottenuto dividendo per 24 la media del numero complessivo di iscritti alla CISL nel quadrienni precedente l'anno di effettuazione del Congresso;
- e) da 64 membri eletti dal Congresso; di cui 11 candidati dalla FNP; qualora risultasse eletto un numero inferiore a 11 il Consiglio Generale della FNP avrà diritto a designare la quota mancante.

Possono essere eletti tutti i soci della CISL tranne coloro che sono già componenti del Consiglio Generale a norma delle lettere a, b, c, e d del presente articolo;

I rappresentanti di cui alle lettere b e d sono eletti dai rispettivi Consigli Generali che possono revocarli e sostituirli durante la vigenza del mandato.

Per quanto riguarda il punto e, va garantita un'equilibrata presenza di genere, di immigrate/i, di giovani nelle liste, che tenga conto della presenza delle donne nelle rispettive realtà, in attuazione all'articolo 34 del presente Regolamento.

Il numero di rappresentanti della FNP sarà pari al 17% del totale dei componenti il Consiglio Generale regionale aventi diritto al voto.

In caso di vacanza tra le/i componenti del Consiglio generale elette/i dal Congresso di cui alla lettera e, questa sarà ricoperta da colei o colui che in sede di Congresso abbiano riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultima/o eletta/o, salvo che la vacanza riguardi le/i componenti della FNP. In tal caso la FNP avrà diritto a designare la/il componente subentrante.

Al Consiglio Generale partecipano con solo diritto di parola il responsabile dell'INAS regionale, i Responsabili regionali di Adiconsum, Sicet e Anteas e il Presidente della Società dei Servizi regionale.

Articolo 39

Qualora un componente di diritto del Consiglio Generale di cui alle lettere a, b, c e d dell'articolo 38 del presente Regolamento venga eletto componente la Segreteria regionale ed opti per quest'ultima carica, resterà elemento del Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretaria/Segretario regionale.

I componenti di diritto del Consiglio Generale, se eletti in Segreteria, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

Articolo 40

Qualora un componente del Consiglio Generale eletto nel Congresso USR venga eletto Segretario Generale della Federazione regionale, o di UST ed opti per quest'ultima carica, rimarrà componente del Consiglio Generale anche se cessa alla carica di Segretario generale di UST o di Federazione regionale.

Articolo 41

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per l'elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

La/Il componente più anziano di età dell'ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino all'elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

Articolo 42

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale prevista dall'articolo 17 dello Statuto e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.

La Segreteria invia di norma almeno 10 giorni prima della data fissata relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione straordinaria prevista dal comma 1 del

citato articolo 17 dello Statuto, è effettuata dalla Segreteria che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, ovvero e-mail o ancora P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).

Articolo 43

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria. I servizi di segreteria sono forniti dal personale Usr.

Articolo 44

La Segreteria USR può nel corso dei lavori del Consiglio Generale svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'Organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale.

La Segreteria USR ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Articolo 45

La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti che richiede la convocazione

straordinaria del Consiglio Generale a norma dell'articolo 17 dello Statuto Regionale.

Alla convocazione provvede il Segretario Generale improrogabilmente entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede il Segretario Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Articolo 46

Il Consiglio generale, in caso di impedimento definitivo delle/dei componenti del Collegio dei probiviri e del Collegio dei sindaci, provvede alla ricostituzione del «plenum» di tali organi in sostituzione di quelli vacanti.

CAPITOLO X COMITATO ESECUTIVO USR

Articolo 47

Il Comitato Esecutivo è composto:

- a) Dai membri eletti del Consiglio Generale nel numero fissato dal Consiglio stesso;
- b) Dai componenti la Segreteria USR;

c) Dalla responsabile del Coordinamento femminile.

Al Comitato Esecutivo partecipano come invitati con diritto di parola le/i responsabili degli Enti e delle Associazioni collaterali alla CISL (art. 8 del presente Regolamento) e la/il Responsabile del Servizio Fiscale.

Articolo 48

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria USR almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte del terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Segreteria è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria dell'USR è competente a predisporre l'adeguata istruttoria, contestazioni ed acquisizione delle controdeduzioni, relative alla decisione alla nomina di un commissario "ad acta" di cui all'art. 35 dello Statuto.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, ovvero e-mail o ancora P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).

Articolo 49

Il Comitato esecutivo è presieduto dalla/dal Segretaria/o Generale o, in caso di sua assenza, dalla/dal Segretaria/o Generale Aggiunta/o. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la segreteria USR, delegati a ciò dalla/dal Segretaria/o Generale.

Capitolo XI Poteri e funzioni delle strutture

Articolo 50

Fermi restando gli scopi e i compiti degli organismi categoriali e territoriali fissati dallo Statuto Confederale e, se non in contrasto, dagli statuti delle Federazioni nazionali e delle Unioni Regionali, alle strutture competono funzioni proprie e non sovrapponibili fa loro, di cui agli articoli successivi.

Articolo 51

Compete al Sindacato territoriale:

- a) la titolarità del tesseramento e lo sviluppo del proselitismo;
- b) la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo delle rappresentanze associative aziendali e territoriali: SAS, RLS, RSA;
- c) il coordinamento e il sostegno della componente associativa eletta e designata nelle RSU e delle/dei delegate/i alla sicurezza d'impresa (RLS, RLST);
- d) l'individuazione dei bisogni formativi e dei nuovi quadri;
- e) la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza, derivanti dal riparto automatico;
- f) la titolarità della contrattazione decentrata-aziendale e

delle politiche di settore, con il coordinamento dell'Unione territoriale, nonché il sostegno alle RSU, alle RSA, alle SAS, alle TAS, ai Collettivi e ai Presidi in quanto agenti negoziali sulle materie ad esse delegate dalla contrattazione collettiva.

Articolo 52

Compete alle Federazioni regionale-interregionale:

- a) il coordinamento dell'attività politico-contrattuale dei sindacati territoriali con particolare riferimento a quella di rilevanza regionale-interregionale;
- b) l'organizzazione, d'intesa con i sindacati territoriali, della formazione sindacale categoriale specialistica nell'ambito della gestione delle risorse umane di categoria, nonché l'integrazione degli interventi formativi categoriali e confederali;
- c) il sostegno ai sindacati territoriali per le politiche contrattuali, di settore e della formazione, con servizi tecnici e di staff professionali;
- d) la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza derivanti dal riparto automatico;
- e) la titolarità della contrattazione decentrata quando la controparte è regionale, nonché delle politiche di settore nella regione; queste ultime col coordinamento dell'Unione regionale confederale;
- f) la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato e del bilancio sociale, secondo le modalità previste dall'articolo 59 del presente Regolamento.

Articolo 53

Compete alle Unioni Sindacali Territoriali:

- a) la rappresentanza e la funzione politica e organizzativa: la concertazione e la partecipazione istituzionale nonché la contrattazione delle politiche territoriali;
- b) la gestione degli accordi e delle politiche regionali adeguandoli alle realtà e ai fabbisogni locali anche attraverso la contrattazione nel territorio di competenza;
- c) l'esercizio, nell'ambito del coordinamento politico, della verifica sull'attuazione e la gestione degli accordi sindacali di settore;
- d) la promozione e lo sviluppo della contrattazione e/o concertazione con le istituzioni locali;
- e) l'organizzazione e la gestione, in accordo con le USR, in rapporto con le categorie, gli Enti e le Associazioni collaterali alla CISL, della erogazione dei servizi agli iscritti e ai lavoratori in materia di assistenza, previdenza, sanità, assicurazione, previdenza integrativa, consulenza fiscale, tutela dei consumatori, assistenza e consulenza vertenziale e legale, nel rispetto delle normative di legge vigenti che regolano l'attività del patronato;
- f) il coordinamento e il supporto alle strutture articolate nel territorio ivi comprese le sedi zonali, comunali e le leghe, in materia di tesseramento e di proselitismo;
- g) la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato.

Articolo 54

Compete alle Unioni sindacali regionali-interregionali:

- a) la rappresentanza dell'organizzazione nel rapporto di concertazione/contrattazione con le istituzioni e le controparti datoriali sulle politiche regionali-interregionali;
- b) la gestione, con il coinvolgimento delle categorie e delle UST, dell'iniziativa per lo sviluppo del territorio e delle politiche settoriali regionali-interregionali;
- c) la verifica, l'attuazione e la gestione degli accordi da realizzare anche attraverso la costituzione di coordinamenti ad hoc su obiettivi/progetti mirati;
- d) la promozione e il coordinamento a sostegno delle strutture in materia di informazione, comunicazione, studi e ricerche;
- e) la politica dei quadri e delle risorse umane, nonché la programmazione e la gestione della mobilità e dei percorsi formativi in raccordo con le categorie regionali, le UST e i Dipartimenti confederali competenti;
- f) la scelta delle/dei rappresentanti regionali dell'organizzazione nelle sedi esterne, nel rispetto di criteri di autorevolezza e competenza nonché la verifica dell'attività da essi svolta nell'interesse delle lavoratrici e dei lavoratori e dell'organizzazione;
- g) la socializzazione delle esperienze e l'utilizzo delle sinergie dell'organizzazione mediante l'azione di progettazione, supporto tecnico e informatico, marketing e azione pubblicitaria a sostegno dell'attività del sindacato e dell'immagine della CISL;

- h) la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato;
- i) l'organizzazione, la gestione e il coordinamento, in rapporto con le UST, le Federazioni regionali di categoria, gli enti, le associazioni, le società collaterali alla CISL, di quanto previsto nel paragrafo "e" dell'articolo 53. Le Federazioni regionali di categoria dovranno monitorare e, all'occorrenza sanzionare, eventuali comportamenti delle dirigenti e dei dirigenti che orientino le prestazioni dei servizi all'esterno del circuito CISL, fatta salva la facoltà di ricorso al Collegio dei Probiviri;
- promuovere, con il coinvolgimento delle UST e delle Federazioni di categoria regionali, nuove tutele individuali per le/gli iscritte/i, attraverso l'implementazione dell'erogazione di servizi.

Capitolo XII Strutture territoriali

Articolo 55

Le strutture orizzontali, prima di effettuare la convocazione degli organi di cui all'articolo 33 dello Statuto, devono invitare gli organi verticali competenti a procedere essi stessi autonomamente a tale convocazione. In caso di inadempienza, scaduti i termini di tempo indicati nell'invito, la convocazione viene effettuata direttamente dalle strutture orizzontali. Oggetto della riunione possono essere esclusivamente comunicazioni e dibattito sulle stesse, senza l'obbligo di adottare delibere.

Qualora l'oggetto della convocazione riguardi adempimenti derivanti dallo Statuto confederale e federale o da delibere degli organi orizzontali o federali competenti, l'organo è tenuto ad adottare le conseguenti deliberazioni.

Articolo 55 bis

Il numero delle/dei rappresentanti della FNP sarà pari al 17% del totale delle/dei componenti del Consiglio generale dell'UST aventi diritto al voto, quando la media delle/degli iscritte/i alla Federazione territoriale dei pensionati risulti pari o inferiore al 50% della media delle/degli iscritte/i alla CISL, pensionate/i comprese/i, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. Allorché la percentuale delle/degli iscritte/i alla FNP risulti superiore al 50% della media delle/degli iscritte/i alla CISL, pensionate/i comprese/i, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso, il numero delle/dei rappresentanti della FNP sarà pari al 20% del totale delle/dei componenti del Consiglio generale dell'UST.

Le/I rappresentanti delle Federazioni territoriali dei pensionati nei Consigli generali delle UST saranno elette/i, per il 50%, dai Comitati direttivi delle FNP e, per l'altro 50%, dai Congressi di UST.

Qualora risultasse eletto nei Congressi delle UST un numero inferiore al 50% di cui sopra, la Federazione dei pensionati avrà diritto a designare la quota mancante.

Articolo 55 ter

Le Zone/USC così come definite dai Consigli Generali di UST non costituiscono istanza congressuale.

Al fine di garantire la funzionalità e il raccordo con le strutture nei luoghi di lavoro e il territorio si prevedono:

- assemblea annuale delle/degli iscritte/i di zona;
- assemblee delle/dei delegate/i di zona;
- coordinamento territoriale di zona con la presenza di delegate/i delle Federazioni;
- coordinatrice o coordinatore territoriale di zona nominati dalla Segreteria della UST sentito il coordinamento.

CAPITOLO XIII GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI DELLA CISL

Articolo 56

Gli enti e le associazioni collaterali alla CISL sono strumenti operativi specifici per taluni settori di attività ed espletano le loro funzioni in attuazione delle politiche e delle scelte di indirizzo indicate dalla CISL e articolano le proprie strutture a livello nazionale, regionale e/o territoriale.

È previsto un coordinamento del sistema servizi a livello nazionale e regionale.

Quando negli Statuti degli enti, delle associazioni e delle società collaterali alla CISL sia prevista la nomina diretta o indiretta delle presidenti o dei presidenti e/o delle responsabili o dei responsabili ai vari livelli da parte della CISL, la stessa deve

essere effettuata dai Consigli generali del livello di competenza.

Le/I Presidenti e/o le/i responsabili di cui al comma precedente, per quanto riguarda il livello nazionale, possono permanere nella carica per un periodo non superiore a quello corrispondente a due mandati congressuali.

Per gli altri livelli regionali e/o territoriali il limite massimo è di tre mandati.

I loro incarichi sono incompatibili, così come previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento, con quelli di Segreteria, a tutti i livelli, sia di Federazione che confederali.

Inoltre, gli incarichi di Presidenza e/o di responsabilità in enti, associazioni e società collaterali alla CISL sono incompatibili con analoghi incarichi in altri enti, associazioni e società.

Ai fini della previsione di cui all'articolo 23 dello statuto, il Collegio dei sindaci confederale non ha la competenza nei confronti di enti ed associazioni della CISL per i quali espresse disposizioni di legge prevedano la costituzione di un proprio organo di controllo o dettino disposizioni in materia di formazione o approvazione del bilancio.

La Confederazione può disporre verifiche e controlli sull'andamento economico, gestionale e finanziario delle società di servizi, degli enti e delle associazioni promosse o costituite dalle strutture CISL.

Tali verifiche e controlli saranno affidati al Servizio Ispettivo confederale.

Per quanto riguarda le società che operano in regime di convenzione con società direttamente promosse dalla Confederazione, le verifiche di cui sopra possono essere effettuate mediante mandato che la Confederazione stessa conferisce alle società da essa costituite e promosse.

PARTE IV

NORME SULLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

CAPITOLO XIV RESPONSABILITÀ E COMPETENZE

Articolo 57

I beni mobili e immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio dell'USR e degli enti dalla stessa promossi devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

Di tali beni l'USR disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile ed immobile nonché, di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla USR o alle singole strutture.

Le persone fisiche che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della CISL e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limite della quale esse agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle Federazioni e delle Unioni, consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

Articolo 58

Le organizzazioni, confederale, categoriali e territoriali rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organi nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari.

A tal fine, le strutture confederali e le Federazioni di categoria a qualsiasi livello dovranno attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi "professionali" derivanti dalla carica elettiva.

Nei rapporti esterni le/i dirigenti politici delle organizzazioni, confederale, categoriali e territoriali che rispondono, a norma dell'articolo 38 del codice civile, personalmente e solidamente con queste ultime per le obbligazioni da esse/i assunte nell'esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevate/i dalla responsabilità derivante dal precitato vincolo di solidarietà, sempre che l'obbligo per l'assolvimento del quale si procede non consegua da comportamenti dolosi o colposi.

Le/I dirigenti politici delle organizzazioni, confederale, categoriali e territoriali rispondono personalmente altresì

nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da esse/i compiuti con dolo o colpa grave, e quindi per i danni che ne sono conseguiti.

Le strutture categoriali e orizzontali dovranno identificare la/il/i responsabile/i del trattamento dei dati personali delle/degli iscritte/i a norma di quanto previsto D.lgs. 196/2003 (privacy) e successive modifiche.

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal D.lgs. 626/94 (sicurezza) e successive modifiche.

CAPITOLO XV BILANCI

Articolo 59

L'elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture dell'Organizzazione in conformità del programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché delle norme da questa diramate.

Essi devono essere verificati dai Collegi sindacali, che allegheranno anche la verifica sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari delle/dei Dirigenti e delle/degli operatrici/operatori con riferimento al Regolamento approvato dai rispettivi Comitati esecutivi, approvati dai competenti organi delle strutture e inviati:

- entro il 10 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni territoriali alle UST e alle Federazioni regionali di categoria;
- entro il 20 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni regionali alla USR e alle Federazioni nazionali di categoria;
- entro il 31 marzo dell'anno successivo dalle UST, all'USR.
- entro il 15 aprile le UST sono tenute a trasmettere all'USR il proprio bilancio consolidato.

Sarà cura della USR trasmettere alla Confederazione, e al Servizio ispettivo, entro la data del 30 aprile, i bilanci consolidati di competenza.

I bilanci consolidati saranno certificati da soggetti specializzati.

- Ogni anno la Segreteria USR provvederà alla pubblicazione "on line" del bilancio consolidato.

Le strutture che non provvedono agli adempimenti nei tempi e modalità di cui sopra non possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie concesse dalla Confederazione e sono sottoposte ad ispezione amministrativa secondo le procedure stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.

PARTE V ATTIVITÀ ISPETTIVE

CAPITOLO XVI ISPEZIONI

Articolo 60

Nell'ambito della propria competenza territoriale l'USR può effettuare controlli o ispezioni ai fini e con le modalità previste dall'art. 75 del Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale, in accordo con la Segreteria Confederale e, nei casi di ispezioni nei riguardi di strutture territoriali di categoria, dandone preventiva comunicazione alla UST ed alla Segreteria nazionale di categoria interessate.

Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga agli articoli 39, 40 e 41 dello Statuto dell'USR.

PARTE VI

ADEGUAMENTI STATUTARI E REGOLAMENTARI

CAPITOLO XVII Obblighi di adeguamento

Articolo 61

Le strutture che non hanno provveduto ad adeguare il proprio Statuto e il relativo Regolamento a quello dell'USR dovranno procedere a tale adempimento entro 3 mesi dall'approvazione del presente Regolamento o su richiesta della Segreteria USR.

In caso di ulteriore inadempienza, la Segreteria dell'USR può avanzare richiesta al rispettivo Collegio dei Probiviri perché dichiari la nullità delle norme in contrasto, ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto USR.

Articolo 62

Nei casi in cui le strutture della CISL Territoriali fossero carenti di proprie norme regolamentari sono valide, in quanto applicabili e sino alla formulazione del regolamenti delle strutture stesse, le norme del presente Regolamento.

CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE DELLA CISL

Con il Codice etico e comportamentale, tutti i/le dirigenti, gli/le operatori/trici, i/le delegati/e, i/le militanti e gli/le associati/e della CISL, si impegnano nella propria attività, ad operare nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e sulla base dei principi di integrità, correttezza, onestà e legalità.

Si tratta di promuovere e affermare maggiormente un modello di relazioni tra strutture sindacali, dirigenti, militanti e associati/e per valorizzare espressioni comportamentali e relazionali intese quali cornici di riferimento della missione CISL finalizzata al rafforzamento del rapporto fiduciario e partecipativo dentro l'organizzazione e con i/le nostri/e associati/e e con tutto il mondo del lavoro.

1 FINALITÀ E VALORI

La CISL si richiama e si ispira, nella sua azione, a valori che pongono al centro della sua azione la centralità della persona, per realizzare la solidarietà e la giustizia sociale.

Così come, la CISL è impegnata a realizzare le condizioni di uno sviluppo economico che permetta lo sviluppo della personalità umana attraverso la giusta soddisfazione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, familiari e sociali.

La difesa e rappresentanza degli interessi dei/delle lavoratori/trici, per la CISL si esplicano attraverso il principio della supremazia del lavoro sul capitale, del privilegio della via negoziale su quella legislativa per la regolazione dei/delle lavoratori/trici e datori di lavoro, nell'adesione libera e spontanea dei lavoratori alla CISL, nel pluralismo e democrazia interna all'organizzazione.

I valori di riferimento della CISL nello svolgimento della sua azione sindacale sono:

- la solidarietà, tra persone, gruppi o posizioni sociali diverse;
- il rispetto e la valorizzazione delle diversità culturali, etniche, religiose, in una prospettiva di società multiculturale e multietnica;
- la mutualità, modalità che attraverso l'unione delle forze e lo scambio solidaristico consente di raggiungere obiettivi comuni;
- la legalità, che garantisce parità di condizione per l'insieme dei soggetti impegnati nei settori di riferimento e più in generale nella società.

2. PRINCIPI ETICI E COMPORTAMENTALI GENERALI

Rispetto della legge, correttezza ed eticità dei comportamenti

La CISL in tutte le sue articolazioni si impegna rigorosamente al rispetto delle leggi e delle norme vigenti, dello Statuto e regolamenti dell'organizzazione e ad operare con correttezza e in coerenza con i principi etici dichiarati nel presente codice etico.

Lo stesso impegno riguarda i/le dirigenti, operatori/trici, collaboratori/trici e associati/e di tutti i livelli dell'organizzazione, sia verticale che orizzontale ed inoltre, tutti/e coloro che operano nei servizi, enti, associazioni e società promosse dalla Cisl.

Certezza delle regole e delle sanzioni

Diventa ineludibile per un'associazione di rappresentanza, come la CISL, riaffermare il "sacro principio" del rispetto delle regole e delle norme contenute nello Statuto e Regolamenti che liberamente l'organizzazione si è data.

Così come il principio "di prevedere applicare sanzioni" in caso di violazione delle regole deve diventare la norma che regola la vita associativa.

Autonomia e indipendenza

La CISL si impegna ad operare con piena autonomia ed indipendenza da qualsiasi influenza esterna (Stato, governi, partiti, controparti, ecc.) avendo ad esclusivo riferimento la tutela degli interessi dei/delle propri/e associati/e e i principi e valori stabiliti dal proprio Statuto.

Ugualmente i/le dirigenti, operatori e collaboratori/ trici dell'organizzazione non devono mai subordinare tali interessi ad interessi personali, economici e di altra natura.

Sobrietà e gestione efficiente

Ricordando che gran parte delle risorse economiche e finanziarie utilizzate dall'organizzazione provengono dal contributo autonomo e volontario dei/delle lavoratori/trici e pensionati/e con la trattenuta sindacale mensile:

• La CISL si impegna ad adottare e promuovere comportamenti contrassegnati da sobrietà, nella

- consapevolezza che l'attuale fase sindacale e sociale richiede rigore e buona amministrazione, da rappresentare soprattutto ai/alle nostri/e associati/e;
- La CISL si impegna a usare tutte le risorse disponibili nel modo migliore, evitando in particolare qualunque forma di spreco.

Trasparenza

Al fine di rendere trasparente la gestione delle risorse, la CISL è impegnata ad effettuare e rendere pubblica una rendicontazione chiara e trasparente, sia economica e finanziaria, che sociale.

E proprio dal punto di vista della trasparenza la CISL adotta il sistema della firma congiunta per la gestione di tutti i conti correnti utilizzati dalle strutture dell'organizzazione.

Tale principio di trasparenza dovrà riguardare tutti gli ambiti e i livelli dell'organizzazione ed Enti, società e associazioni della CISL con l'obiettivo da realizzarsi in tempi rapidi del bilancio aggregato per ogni livello dell'organizzazione.

Centralità della persona e partecipazione degli associati

La CISL promuove il rispetto e la dignità delle persone che operano a vario titolo nell'organizzazione e si impegna a valorizzare il contributo di ciascuno/a, in quanto fonte di arricchimento ed utile all'azione sindacale.

La CISL è impegnata a rafforzare le dinamiche di partecipazione democratica, informata e consapevole degli/

delle associati/e alla elaborazione delle linee di politica sindacale e alla vita dell'associazione.

Promozione della legalità

La CISL è impegnata a promuovere attivamente la cultura della legalità e della responsabilità sociale operando in primo luogo nell'attività di contrattazione aziendale, territoriale e sociale per sostenere la creazione di una economia e società sostenibile e rispettosa della dignità e dell'integrità della persona.

3. NORME DI COMPORTAMENTO AMBITI SPECIFICI

Acquisto e utilizzo di beni, strutture e servizi

La CISL nell'acquisto e nell'utilizzo di beni, strutture, attrezzature e servizi si impegna a fare in modo che:

- le loro caratteristiche e dimensionamento siano strettamente commisurate alle reali necessità;
- possiedano caratteristiche di sobrietà;
- siano scelti sulla base di criteri di qualità tecnica e prezzo sia di natura etica, ambientale e sociale.
- privilegiare per la realizzazione di eventi, convegni e incontri formativi strutture di ospitalità gestite da soggetti dell'economia sociale, laddove presenti ed adeguati alla funzione;
- effettuare l'acquisto di gadget destinati al proselitismo tenendo in considerazione anche criteri etici, ambientali

- e sociali;
- dotarsi di autovetture aziendali con caratteristiche di sobrietà al ruolo sociale esercitato e strettamente commisurate alle esigenze operative;
- ottimizzare la gestione energetica delle sedi delle strutture;
- creazione di albi nazionali e/o regionali per la fornitura di beni, materiali e servizi necessari per l'attività sindacale.

Rendicontazione economica e sociale

La CISL è impegnata:

- a) realizzare e rendere pubblico il rendiconto annuale relativo agli aspetti economici-patrimoniali;
- b) realizzare e rendere pubblico l'aggregato delle risorse derivanti dai bilanci di tutte le strutture della CISL;
- c) realizzare e rendere pubblico ogni anno un documento di rendicontazione sociale relativo alle attività svolte ed ai risultati raggiunti nella propria missione istituzionale;
- d)rendere pubblica la lista di consulenti e fornitori;
- e) affidare alle società Caf regionali la tenuta contabile dei bilanci e delle buste paga dei dirigenti e operatori;
- f) certificazioni dei bilanci e dei patrimoni;
- g) realizzare il nuovo sistema contabile su piattaforma Web;
- h) pubblicizzare la situazione reddituale dei dirigenti;
- i) scelta degli Istituti di credito e degli operatori finanziari sulla base dei criteri di rischio-rendimento-liquidità e di qualità tecnica dei servizi offerti.

Tesseramento

Sui temi del proselitismo e della valorizzazione del patto associativo, la CISL è fortemente impegnata:

- a) certificazione delle adesioni;
- b) completamento "Anagrafe unica nazionale" degli/delle iscritti/e delle Federazioni e degli enti e associazioni CISL;
- c) garantire la consegna, a cura delle federazioni, della tessera/Card entro 3 mesi dall'iscrizione;
- d) garantire un'adesione consapevole e responsabile;
- e) rivisitare il Patto Associativo con i/le soci/e;
- f) aggiornare costantemente, attraverso le comunicazioni delle Federazioni, la banca dati con disdette e nuove iscrizioni

Comportamento in Enti, Associazioni, Società in cui l'Associazione riveste responsabilità di governo

La CISL si impegna a far sì che le persone nominate come propri/e rappresentanti negli organi degli Enti, associazioni e società in cui svolge, anche se in posizione di minoranza, un ruolo di indirizzo, di amministrazione e/o di controllo:

- a) siano adeguatamente qualificate, in relazione all'efficace servizio del loro ruolo;
- b) ruotino periodicamente; il periodo di permanenza in carica dovrà comunque essere tale da consentire una adeguata qualificazione e conoscenza del funzionamento dell'Ente. La CISL ed i/le propri/e rappresentanti in tali Enti si impegnano ad operare attivamente affinché in tali Enti:

- le cariche rivestite all'interno degli Enti siano a titolo gratuito;
- la scelta del personale dipendente e dei/delle collaboratori/trici avvenga in modo trasparente, sulla base di criteri di professionalità e competenza.
- la scelta degli Istituti di credito e degli operatori finanziari avvenga in modo trasparente, con rispetto delle pari opportunità di tutti i potenziali interessati e senza che si determinino situazioni di conflitto d'interesse;
- eventuali regalie erogate dagli Enti, società, associazioni abbiano caratteristiche di sobrietà e siano di modesto valore patrimoniale e in ogni caso del relativo importo e destinatari se ne dia conto in modo puntuale nei documenti pubblici di rendicontazione degli Enti, società, associazioni. In ogni caso i/le rappresentanti della CISL non dovranno accettare regalie con diverse caratteristiche da quelle sopra indicate.

4. PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA DIRIGENTE SINDACALE E L'ASSOCIAZIONE

Declinazione Patto di corresponsabilità

 Il/la dirigente sindacale CISL deve esercitare la propria attività in condizioni di autonomia ed indipendenza dalle controparti, dai Partiti e dai Governi avendo ad esclusivo riferimento l'interesse dei/delle lavoratori/ trici e del mondo del lavoro;

- 2. il/la dirigente sindacale CISL, non acquisisce, nello svolgimento della propria attività sindacale, uno "Status", ma l'esclusiva consapevolezza del sindacalismo come una delle massime espressioni di servizio civile di prossimità ai luoghi di lavoro e alle comunità locali;
- 3. il/la dirigente CISL deve avere piena consapevolezza della "temporaneità" del proprio agire sindacale: non si sottoscrive, facendo sindacato, né un contratto a tempo indeterminato con esso, né si acquisisce il diritto al distacco;
- il/la dirigente sindacale CISL deve favorire il ricambio generazionale dentro l'organizzazione; a tal fine assume l'impegno "morale" di contenere al minimo indispensabile il numero dei mandati possibili per ricoprire la medesima carica;
- 5. il/la dirigente CISL, nel rispetto delle autonomie statutarie e regolamentari, deve assumere come elemento valoriale e distintivo la cultura organizzativa adottata dalla Confederazione, mettendo in pratica comportamenti coerenti;
- 6. il/la dirigente sindacale CISL deve promuovere la partecipazione degli/delle iscritti/e alla vita dell'organizzazione ed alla formazione dei gruppi dirigenti.
 - Per favorire la piena partecipazione di tutti gli/le iscritti/e ed in particolare delle donne è necessario,

- nell'espletamento dell'attività sindacale, tenere conto degli orari compatibili con i tempi di vita, rispettando gli orari previsti;
- 7. il/la dirigente CISL deve avere piena consapevolezza che la cultura dell'associazionismo della Confederazione impone la massima attenzione alla base associativa, che rappresenta l'unico fattore di sopravvivenza dell'organizzazione;
- 8. il/la dirigente CISL ai vari livelli, deve possedere livelli di competenze e conoscenze adeguate alla carica ricoperta, pretendendo aggiornamenti costanti dall'organizzazione e con l'impegno a partecipare agli aggiornamenti proposti;
- 9. il/la dirigente CISL non deve svolgere alcuna attività incompatibile con i suoi doveri di dirigente sindacale ovvero assumere responsabilità di direzione politica e/o amministrativa pubblica, o ricoprire viceversa posizioni di lavoro autonomo o imprenditoriale, e/o rappresentare sotto qualsiasi forma interessi delle controparti;
- 10. il/la dirigente CISL deve attenersi alla riservatezza e non divulgare fatti e informazioni riservate della vita dell'organizzazione, delle/dei singole/i iscritte/i o strutture sindacali, nel rispetto dei diritti e dei doveri previsto nello Statuto;
- 11. il rapporto fra i/le dirigenti CISL deve essere caratterizzato dal rispetto reciproco, dalla lealtà e solidarietà;

- 12. il/la dirigente CISL, deve rispettare, coltivare e difendere i diritti sindacali e contrattuali dei/delle lavoratori/trici dei vari comparti rappresentati dalla Federazione. La responsabilità verso gli/le iscritti/e e verso i/le lavoratori/trici che rappresenta prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il/la sindacalista non può mai subordinarla ad interessi personali, delle imprese, di altri organismi, o dei partiti o di qualsiasi altro ente o associazione;
- 13. il/la dirigente CISL ha il dovere di rispettare la persona, la sua dignità ed i suoi diritti senza alcuna discriminazione di etnia, religione, di sesso, di condizione fisiche e mentali;
- 14. il/la dirigente CISL non può aderire ad associazioni segrete o che perseguano, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare, o comunque a carattere antidemocratico;
- 15. il/la dirigente CISL non può accettare privilegi, favori o incarichi che possano condizionare la sua autonomia e credibilità tra gli/le iscritti/e e i/le lavoratori/trici, né può sfruttare la sua posizione per ottenere vantaggi personali o per i suoi parenti ed affini entro il terzo grado.

 In particolare è fatto divieto al/alla dirigente CISL affidare incarichi e/o collaborazioni a parenti e affini entro il terzo grado. Posizioni già esistenti in contrasto quanto sopra menzionato devono essere rimosse;
- 16. il/la dirigente CISL rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, trasferte, inviti a viaggi, regali, promozioni, gratifiche, favori o privilegi che

- possono condizionare la sua attività o ledere la sua credibilità e quelle dell'organizzazione.
- 17. il/la dirigente CISL non assume incarichi e responsabilità che determinino interessi in contrasto con quelli di chi rappresenta. È fondamentale prevenire sospetti sulla autorevolezza e sulla completa autonomia di chi tratta per la CISL. Va perciò evitato che nelle delegazioni trattanti CISL facciano parte dirigenti sindacali che hanno parenti o conviventi con ruoli dirigenziali o di coordinamento nelle imprese o associazioni interessate alla contrattazione.
- 18. Per le materie che possono comportare scambi "impropri" tra impresa e sindacato (promozioni, cambio mansione, assunzioni, trasferimenti, ecc.) si dovranno ricercare elementi il più possibile trasparenti ed oggettivi per favorire l'affermarsi del diritto e del merito su qualunque vantaggio compromissorio;
- 19. il/la dirigente CISL ha il dovere di rispettare le regole e le procedure di democrazia interna prevista dalle norme, fatto salvo il diritto di esprimere sempre nei modi e nei luoghi statutariamente previsti le proprie opinioni, ricercando soluzioni le più condivise possibili. In particolare nel corso dei negoziati all'esterno, la CISL, deve presentarsi con una sola posizione;
- 20. la CISL si impegna a salvaguardare e garantire sempre i diritti dei/delle propri/e iscritti/e e dei/delle propri/e dirigenti, valorizzando le loro capacità professionali acquisite anche con l'attività sindacale;

21. il/la dirigente CISL, ai vari livelli, è impegnato a difendere l'organizzazione, i singoli/gruppi di dirigenti, attivisti/e e iscritti/e da attacchi ancorché politici, calunniosi, non veritieri, tendenti al discredito ed alla insinuazione personale o dell'organizzazione stessa.

Obblighi specifici per i sindacalisti a tempo pieno:

- a) Per i/le sindacalisti/e che ricoprono incarichi elettivi dirigenziali è fatto obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto, anche in via telematica, situazioni o comportamenti ritenuti non coerenti con quanto indicato nel Codice Etico.
- b) A partire dal compimento dal sessantesimo anno di età i/le dirigenti ed operatori/trici a tempo pieno devono comunicare agli uffici amministrativi della struttura CISL di appartenenza, i dati relativi al raggiungimento dei requisiti per la pensione, in modo da consentire una programmazione di medio-lungo periodo delle risorse umane delle strutture.

5. ATTUAZIONE E CONTROLLO

Spetta al Collegio dei Probiviri confederale, in stretto raccordo con i Collegi delle Federazioni nazionali e delle Unioni Sindacali Regionali:

- a) il compito di acquisire la raccolta delle segnalazioni su presunte violazioni del Codice Etico;
- b) una verifica annuale del codice etico;

- c) segnalare alle strutture interessate le comunicazioni pervenute sulle presunte violazioni del Codice Etico;
- d) avviare istruttorie ricognitive per approfondire eventuali segnalazioni su gravi irregolarità e violazioni del Codice Etico

Raccolta segnalazioni e informazione

Tutte le strutture CISL, i/le dirigenti, gli/le operatori/ trici, gli/le attivisti/e e gli/le associati/e possono segnalare presunte violazioni del Codice etico o anche suggerimenti e proposte di modifica e ampliamento del Codice.

Le segnalazioni possono essere inviate sia in forma scritta sia tramite posta elettronica:

- Al Collegio nazionale dei Probiviri Confederale
- Alla struttura sindacale direttamente interessata

Al Codice Etico deve essere data adeguata pubblicità all'interno e all'esterno dell'Associazione sindacale.

In particolare dovrà essere pubblicato in versione integrale sul sito della CISL e sui siti delle Federazioni a tutti i livelli, sui siti delle USR/USI e delle UST.

A tutti/e i/le nuovi/e associati/e, nell'informativa di iscrizione alla CISL, si deve citare l'esistenza del Codice Etico e le modalità per reperire il testo integrale.

Il Codice Etico deve essere inserito nel processo di formazione continua dei/delle dirigenti e operatori/trici.

CODICE ETICO INFORMATICO CISL

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Via Po 21, 00198 Roma - www.cisl.it Aderente alla CES e alla Confederazione Internazionale dei Sindacati

PREMESSA

La progressiva diffusione di nuove tecnologie informatiche potrebbe esporre la CISL e le sue strutture a rischi di coinvolgimento sia patrimoniale che penale, creando al contempo problemi d'immagine e sicurezza, qualora gli strumenti informatici in dotazione vengano utilizzati in maniera scorretta o per finalità illecite.

In particolare, con riferimento alle misure di sicurezza imposte dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, nr. 196, per il trattamento dei dati personali, la CISL ha provveduto a dare idonee indicazioni ed istruzioni a tutti quegli operatori e dirigenti che, operando con strumenti informatici e non, trattano o vengono in contatto con dati personali e sensibili.

Premesso che l'utilizzo delle risorse informatiche, telematiche e informative dell'organizzazione in genere, non escluso l'accesso agli archivi cartacei, la loro tenuta e gestione, deve sempre ispirarsi ai principi di diligenza e correttezza, atteggiamenti questi destinati a sorreggere ogni atto o comportamento posto in essere nell'organizzazione, si ritiene utile adottare ulteriori regole interne di comportamento specificamente in ambito informatico, dirette ad evitare comportamenti inconsapevoli e/o scorretti e a prevedere specifiche procedure di tutela dell'organizzazione e degli iscritti.

1. I SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI IN USO ALLE PERSONE

Tutte le Apparecchiature Informatiche, i Personal Computer, fissi o mobili, i Palmari, i cellulari Smart-Phone, i Token, i programmi e le applicazioni, utilizzati e/o prodotti nell'organizzazione sono a tutti gli effetti strumenti di lavoro, pertanto:

- 1.1 tali strumenti vanno custoditi in modo appropriato;
- 1.2 tali strumenti devono essere utilizzati per gli scopi a cui sono stati destinati e comunque per fini leciti;
- 1.3 non è consentito prestare o cedere esternamente all'organizzazione attrezzature senza avere consultato i propri Responsabili per l'Informatica o ai livelli immediatamente superiori, allo scopo di assicurarsi che non vengano rese disponibili a terzi informazioni sensibili (agende telefoniche, appuntamenti, archivi iscritti, comunicazioni e documentazione interna ecc.)
- 1.4 Debbono essere prontamente segnalati ai propri Responsabili per l'Informatica o ai livelli immediatamente superiori il furto o lo smarrimento di tali strumenti. Le denunce per furto e smarrimento, oltre al valore materiale dei beni e alle descrizioni utili ai fini assicurativi, devono riportare la segnalazione dei dati sensibili e riservati dei quali estranei potrebbero venire a conoscenza.
- 1.5 Molte apparecchiature informatiche e di comunicazione sono dotate di sistemi di azzeramento a distanza per i casi di furto e smarrimento. Occorre conoscere queste

- procedure e verificare che siano abilitate e operative per poter essere utilizzate in caso di necessità.
- 1.6 È vietato di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso.
- 1.7 È vietato trasferire all'esterno dell'organizzazione e/o trasmettere Files, Documenti, Progetti o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della CISL, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie attività.
- 1.8 Non è consentita la memorizzazione di documenti di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica.

2. UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE

Ai fini sopra esposti, sono da evitare atti o comportamenti contrastanti con le predette indicazioni come, ad esempio, quelli di seguito richiamati a titolo indicativo:

2.1 onde evitare il grave pericolo di introdurre virus informatici nonché di alterare la stabilità delle applicazioni, è consentito installare programmi provenienti dall'esterno solo dopo aver consultato i propri Responsabili per l'Informatica.

- 2.2 Va costantemente verificata l'installazione e il corretto aggiornamento dell'antivirus.
- 2.3 Non è consentito l'uso di programmi al di fuori del rispetto degli obblighi imposti dal d.lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, sulla tutela giuridica del software e dalla legge 18 agosto 2000 n. 248, contenente nuove norme di tutela del diritto d'autore; in altre parole per ogni programma installato si deve detenere la licenza;
- 2.4 Le modifiche alle configurazioni impostate sulle Apparecchiature Informatiche (Pc, Palmari, telefoni Smart Phone, ecc...), l'installazione e/o il collegamento di periferiche aggiuntive e l'accesso attraverso reti fisse, mobili e wifi (ad esempio presso hotel, stazioni, aeroporti, treni ecc.) deve seguire le modalità indicate dai propri Responsabili per l'Informatica.
- 2.5 Non è consentito lasciare incustodite e/o accessibili ad altri le proprie attrezzature, in particolare telefoni e personal computer. Durante le assenze prolungate deve essere attivata la funzione di Blocco Computer (Savescreen con password);
- 2.6 Non è consentito lasciare incustodito e/o accessibile ad altri qualsiasi apparecchiatura informatica mobile (Pc portatili, Palmari, telefoni Smart Phone, ecc..., Videoproiettori, ecc...) durante l'assenza dall'Ufficio (ferie, fine settimana, notte).

3. PASSWORDS

- 3.1 Le passwords che consentono l'accesso alle applicazioni, agli archivi locali e remoti e alla Rete FirstClass, devono essere riservate, cioè conosciute solo da colui a cui è assegnato l'identificativo utente, e nel caso di password preassegnata, deve essere sostituita al primo utilizzo.
- 3.2 La password deve avere caratteristiche di robustezza: non essere troppo breve o troppo banale (123, pippo, nome della persona, data di nascita, nomignoli ecc.), e deve essere sostituita ogni volta che si ritiene possa essere conosciuta da altri. Le Misure di Sicurezza imposte dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 prevedono addirittura una lunghezza non inferiore a 8 caratteri, e una stretta periodicità di sostituzione (3 mesi).

Esempi di password robuste, oltre il parametro della lunghezza, comprendono:

- alternanza lettere e numeri, maiuscole e minuscole,
- inserimento di segni di segni diversi, come punteggiatura, dollaro, parentesi,
- uso di sequenze non riconducibili a parole, ecc.

Un sistema per comporre buone passwords, ma che poi sia possibile ricordare, è quello di prendere le lettere iniziali dei versetti di una poesia o di una canzone. Attenzione agli eccessi contrari: quando la password è troppo complicata si rischia di dimenticarla o di lasciarla in evidenza, indebolendone così la riservatezza.

- 3.3 Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi devono essere disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.
- 3.4 Le passwords non devono essere comunicate ad altri, né devono essere esposti sul PC etichette e/o adesivi riportanti codici, userid e passwords;
- 3.3 Non è consentito l'utilizzo di passwords di altri utenti per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso.

4. UTILIZZO DELLE RETI LOCALI NELLE SEDI

Le unità di rete sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali e non possono in alcun modo, essere utilizzate per scopi diversi, pertanto:

- 4.1 Qualunque File che non sia legato all'attività lavorativa non può essere dislocato, nemmeno per brevi periodi, sulle unità di rete e sulle Apparecchiature Informatiche in generale (Pc, Palmari, telefoni Smart Phone, ecc...).
- 4.2 I Responsabili per l'Informatica potranno periodicamente procedere alla rimozione di File o applicazioni ritenuti pericolosi per la sicurezza del sistema, ovvero acquisiti e/o installati in violazione del presente Codice Etico Informatico.
- 4.3 Non è consentito utilizzare strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;

4.4 Non è consentito, senza aver sentito i Responsabili per l'Informatica, collegare alla rete interna PC o dispositivi appartenenti a soggetti esterni ospiti o visitatori, o comunque dispositivi non di proprietà dell'organizzazione.

5. UTILIZZO DELLA RETE INTERNET

La connessione alla rete Internet, quando avviene con i sistemi interni all'organizzazione, garantisce generalmente una connessione protetta per le comunicazioni e l'accesso alle applicazioni condivise.

Quando la connessione avviene con sistemi esterni, in viaggio o presso sedi esterne, occorre fare attenzione e seguire le procedure consigliate dai propri Responsabili per l'Informatica per evitare di esporre i propri contenuti all'accesso di altri e per evitare installazioni di virus o software malevolo.

In generale:

- 5.1 Non sono consentiti lo scarico e la memorizzazione di documenti di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica.
- 5.2 Quando vengono eseguite transazioni finanziarie (operazioni di remote banking, acquisti on-line e simili), occorre garantirsi che siano seguite le indicazioni di sicurezza concordate con i Responsabili per l'Informatica.
- 5.3 Non si risponde mai a mail di provenienza dubbia, o

- che invitano a scaricare allegati o fanno riferimento a conti on-line o a vincita di premi.
- 5.4 Non si rimandano in rete allarmi di tipo caritativo o sociale o di sicurezza informatica o di virus ecc. Domandare prima ai propri Responsabili per l'Informatica se non si tratti di falsi allarmi o "catene di sant'Antonio".
- 5.4 Non è consentito lo scarico di software o contenuti se non concordato con i Responsabili per l'Informatica.
- 5.5 È sconsigliata la registrazione a siti i cui contenuti non siano legati all'attività lavorativa.
- 5.6 Non è consigliato l'utilizzo e la consultazione di forum, chat line, newsgroup, bacheche elettroniche o simili estranei al mondo sindacale e alle nostre materie. Ognuno è direttamente responsabile delle informazioni fornite nelle registrazioni a tali servizi nonché del contenuto delle dichiarazione e informazioni trasmesse.

6. ACCESSO ALLA RETE INTERNA FIRSTCLASS

6.1 L'accesso alla rete Cisl viene sempre richiesto da una struttura territoriale o regionale o di categoria da parte del Segretario responsabile pro-tempore della struttura stessa, che si fa garante dell'appartenenza all'organizzazione della persona e della sua presa di visione e accettazione di questo regolamento. Nel caso di enti, associazioni, società o centri di attività

- la richiesta avviene da parte della sede nazionale o di segretari UST o USR.
- 6.2 Il responsabile pro-tempore della struttura richiedente l'accesso si impegna a comunicare qualsiasi variazione nel tempo delle condizioni che hanno determinato la richiesta di accesso ad es. fuoriuscita della persona dall'organizzazione, cambiamento di carica o incarico o passaggio ad altra struttura.
- 6.3 La persona titolare dell'accesso alla Rete Intranet Cisl si assume la responsabilità per quanto comunicato e diffuso a suo nome attraverso la Rete interna e, tramite l'e-mail Internet, all'esterno dell'organizzazione.
- 6.4 La persona titolare dell'accesso alla Rete Intranet Cisl si impegna a tutelare la riservatezza della password di accesso e al rispetto delle norme di legge sulla sua conservazione e al suo aggiornamento periodico, secondo quanto riportato al punto 3 di questo documento.
- 6.5 La persona titolare dell'accesso alla Rete Intranet Cisl si assume l'impegno di non divulgare al di fuori dell'organizzazione le informazioni, i documenti, i materiali e il software reperiti all'interno della Rete Cisl, secondo il grado di riservatezza richiesto dagli autori dei materiali stessi.
- 6.6 La persona titolare dell'accesso alla Rete Intranet Cisl si fa garante che le comunicazioni verso l'interno e verso l'esterno della Rete Cisl, dove qualsiasi messaggio è qualificato da un mittente "cisl.it" e quindi proveniente dall'organizzazione, vengano realizzate

nel rispetto del "galateo" dettato dai valori condivisi, degli statuti, delle norme di legge italiane e, infine, delle convenzioni nazionali e internazionali sulla correttezza nell'uso delle comunicazioni elettroniche. In particolare si impegna a:

- non inviare attraverso posta elettronica messaggi promozionali che non siano stati sollecitati in modo esplicito dal ricevente;
- limitare l'invio di materiali di elevate dimensioni che gravano sulla qualità di ricezione, sul volume complessivo di traffico e sulle prestazioni dei nostri sistemi e della rete Internet in generale;
- limitare l'invio di materiali ad un elevato numero di destinatari (superiore a 200 per ciascun messaggio) per gli stessi motivi sopra evidenziati.
- 6.7 La persona titolare dell'accesso alla Rete Intranet Cisl dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge (Codice Privacy, D. Leg.vo 196/2003) che tutelano la riservatezza dei dati personali e la sicurezza dei sistemi informatici, e consente alla registrazione e al trattamento dei dati personali per gli scopi legati al funzionamento del sistema e alla registrazione delle statistiche dei collegamenti.

7. UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA

L'organizzazione fornisce, limitatamente agli "utenti" che ne hanno necessità, una Casella di Posta Elettronica nominale ed univocamente assegnata. Anche la Posta

Elettronica è prima di tutto uno strumento di lavoro, è l'indirizzo attribuito è personale ma non privato.

Ognuno è direttamente responsabile, giuridicamente e disciplinarmente per quanto riguarda le sanzioni qui previste, del contenuto della propria Casella di Posta e dei messaggi inviati. Si ritiene inoltre utile segnalare che:

- 7.1 non è consentito utilizzare la Posta Elettronica, interna ed esterna, per motivi non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate.
- 7.2 Non è consentito inviare o memorizzare messaggi, interni ed esterni, di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica.
- 7.3 Non è consentito l'utilizzo della Posta Elettronica di altri "utenti" per l'invio di comunicazioni a proprio nome o in nome di questi, salvo espressa autorizzazione dei medesimi; in caso di assenza programmata, è raccomandata una risposta automatica di fuori sede.

8. ACCESSO ALL'ANAGRAFE UNICA

8.1 L'accesso all'Anagrafe Unica degli Iscritti rappresenta uno degli utilizzi più delicati degli strumenti informatici, perché si viene in contatto con dati sensibili, per i quali, tra tutti i dati soggetti a tutela di riservatezza, il D.L. 196 prevede specifiche norme di sicurezza e sanzioni amministrative e penali. Le sanzioni qui indicate si riferiscono alla misura dovuta

per i trattamenti illeciti di dati sensibili, ma, anche se in misura minore, sono applicabili alle violazioni della protezione dei dati personali in genere.

- 8.2 VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE (articoli da 161 a 166)
- 8.2.1La violazione delle disposizioni relative alla omessa o inidonea informativa all'interessato è punita, nel caso di dati sensibili, con il pagamento di una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 Euro, aumentabile fino al triplo secondo le condizioni economiche del contravventore
- 8.2.2 Altre fattispecie, come la cessione impropria dei dati (vedi art. 16 comma 1 lettera b) sono punite con una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 Euro.
- 8.3 ILLECITI PENALI (articoli da 167 a 172)
- 8.3.1 Per le violazioni relative alla raccolta del consenso al trattamento dei dati (art. 23).
- 8.2 Tutti i soggetti che per i quali viene consentito l'accesso ai dati avranno sottoscritto le lettere di incarico o di assunzione di responsabilità secondo la modulistica a disposizione sul sito http://online.cisl.it/dps.
- 8.3 Tutte le strutture provvedono alla nomina di un Responsabile per il trattamento dati e un Responsabile per l'Informatica e la sicurezza dei dati.
- 8.4 La redazione del Documento Per la Sicurezza dei dati (DPS) verrà aggiornata entro il 31 marzo di ogni anno, e conterrà lo schema di organizzazione della struttura informatica e l'elenco degli addetti e Responsabili.

9. OBBLIGHI IN CASO DI CESSAZIONE DALLA CARICA O DI USCITA DALL'ORGANIZZAZIONE

- 9.1 Va fatto obbligo alle stesse strutture che richiedono e garantiscono per gli accessi a FirstClass di richiederne la chiusura in caso di cessazione della carica o dell'incarico che aveva dato origine alla sua apertura. Nel caso dei Segretari Generali la richiesta di chiusura viene effettuata dal subentrante o dal Segretario Generale di strutture di livello superiore.
- 9.2 In caso di cessazione dalla carica, nei tempi necessari a garantire il subentro e la chiusura delle attività, vanno modificate (in caso di inizio di cariche diverse) o cessate tutte le abilitazioni di accesso in lettura e in gestione ai dati che discendevano dalla carica cessata.
- 9.3 In caso di uscita dall'organizzazione e di cessazione delle attività verranno cessate le abilitazioni di accesso in lettura e in gestione ai dati che discendevano dall'attività svolta, e verranno dismessi gli account e le abilitazioni per la gestione delle comunicazioni nella disponibilità del dirigente o dell'operatore. Le cessazioni vengono preannunciate con un termine congruo alla chiusura delle attività, alla gestione dei subentri e all'eventuale recupero di materiali e comunicazioni di uso personale, fatte salve le richieste di cessazione immediata da parte dei livelli competenti.

10. VIOLAZIONE NORME STATUTARIE E REGOLAMENTARI

L'utilizzo dei dati personali degli iscritti per fini non inerenti l'attività sindacale si configura come grave violazione delle norme statutarie e regolamentari con la conseguente applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall'art.14 dello Statuto Confederale.

11. I SISTEMI INFORMATICI CENTRALI

A vari livelli nell'organizzazione sono presenti sistemi informatici centralizzati, nella forma di singoli server o di data center complessi, articolati a livello periferico, territoriale, regionale, nazionale e a livello confederale. In alcuni casi le applicazioni, gli archivi o i server, possono essere in parte o in toto ospitati presso fornitori esterni all'organizzazione. La gestione dei sistemi informatici centralizzati implica la figura dell'amministratore di sistema, per la quale il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso delle raccomandazioni e delle regolamentazioni (Provvedimento generale del 27 novembre 2008 e modifiche del 25 giugno 2009).

- 11.1 L'incarico di amministratore di sistema riveste carattere fiduciario, e va assegnato valutando, oltre le capacità tecnico-professionali, anche l'affidabilità e la conoscenza delle normative sulla sicurezza informatica e la protezione dei dati.
- 11.2 L'incarico di amministratore di sistema è individuale

- e viene affidato con apposita lettera di incarico (vedi le segnalazioni sulla modulistica indicate al punto 12 sulla redazione del DPS).
- 11.3 L'elenco degli amministratori di sistema va allegato al DPS
- 11.4 Nel caso di servizi di amministrazione di sistemi prestati da fornitori esterni occorre identificare le persone fisiche che hanno accesso ai nostri sistemi.
- 11.5 Con cadenza periodica (almeno annuale) il Titolare o il Responsabile verificano la rispondenza dell' amministratore di sistema agli affidamenti e al rispetto delle normative.
- 11.6 Vengono instaurati sistemi o procedure idonee a registrare ed archiviare in modo completo e inalterabile gli accessi effettuati ai sistemi.

12. LA SICUREZZA INFORMATICA, I RESPOSABILI PER L'INFORMATICA, IL DPS

Il "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza" (Allegato B al DLgsl 196/2003) prevede le misure da mettere in atto per proteggere le informazioni e in particolare per evitare gli effetti dirompenti sulla protezione dei dati determinato dall'uso di strumenti elettronici. Per compiere il punto periodico sulla messa in atto di queste misure è prevista la redazione annuale del Documento sulla Protezione dei Dati (DPS). Per l'analisi delle misure necessarie e la loro messa in atto a tutti i livelli l'organizzazione ricorre alla figura del Responsabile

per l'Informatica, per il quale valgono a maggior ragione tutte le raccomandazioni e prescrizioni previste per gli amministratori di sistema.

- 12.1 Presso ogni sede principale a livello territoriale, regionale o nazionale deve essere presente un Responsabile per l'Informatica, un incarico che riveste caratteristica fiduciaria, e che va assegnato valutando le capacità tecnico-professionali, l'affidabilità e la conoscenza delle normative sulla sicurezza informatica e la protezione dei dati.
- 12.2 Entro il 31 marzo di ogni anno viene redatto o aggiornato il DPS, anche avvalendosi delle modalità e ausili messi a disposizione dalla confederazione. Tutti i riferimenti, la normativa, gli strumenti di ausilio, la modulistica da utilizzare in tema di protezione dei dati e della sicurezza informatica sono rintracciabili sul sito http://online.cisl.it/dps.

13. CONTROLLI


- 13.1 La CISL si riserva la facoltà di procedere periodicamente, secondo le garanzie previste dalla normativa in materia di tutela della Privacy e di diritto del lavoro, a controlli sull'utilizzo del PC, della rete e dei dispositivi Aziendali assegnati, allo scopo di rilevare la presenza di virus informatici e garantire l'integrità e la sicurezza del sistema.
- 13.2 la CISL si riserva la facoltà di disporre, secondo le garanzie previste dalla normativa in materia di tutela

- della Privacy e di diritto del lavoro, controlli specifici, non sistematici, sull'utilizzo della Posta Elettronica e di Internet, attraverso analisi di dati aggregati, allo scopo di verificare il corretto utilizzo dei Servizi.
- 13.3 I dati analizzati durante tali controlli non vengono automaticamente né sistematicamente associati a "utenti" identificati, ma per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con altri dati, permettere di identificare gli "utenti".
- 13.4 I Dati Internet vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche sull'uso dei siti nonché per controllarne periodicamente il corretto utilizzo e vengono conservati per un periodo di tempo limitato.
- 13.5 Tutti i dati in questione potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati informatici ai danni della CISL.

14. INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI E SANZIONI

14.1 Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico Informatico potrà costituire oggetto di valutazione sotto l'aspetto disciplinare con l'applicazione di provvedimenti previsti dallo Statuto e dal Regolamento CISL, nonché sotto l'aspetto giudiziario (articoli da 161 a 166 del DLgsl 196 per le sanzioni amministrative e da 167 a172 per le sanzioni penali).

14.2 La CISL potrà rivalersi sui responsabili degli eventuali danni derivanti da un uso non diligente o non conforme alle norme contenute nel presente Codice Etico Informatico.



a destra "Vincolo per gli Adeguamenti Retributivi"

PREAMBOLO

Al fine di disciplinare il rapporto economico/indennitario e normativo dei dirigenti - anche se legati da vincolo di "dipendenza" (operatori quadri) - che siano stati eletti all'interno delle Segreterie costituite presso tutti i livelli della Organizzazione Sindacale Cisl del Veneto, viene emanato il presente regolamento con le disposizioni che seguono.

Le strutture Cisl di ogni livello del Veneto sono tenute al rispetto del presente Regolamento che deve essere recepito attraverso una deliberazione dai rispettivi Comitati Esecutivi. Fino a tale adempimento il Regolamento non può essere invocato e applicato né dalle strutture né dai singoli dirigenti.

I trattamenti normativi ed economici indennitari di cui al presente regolamento rappresentano i riferimenti massimi lordi previdenziali del compenso ordinario o indennità di mancato guadagno o indennità di carica e come tali non potranno essere superati nelle tabelle economiche di ciascuna struttura Cisl del Veneto.

I Comitati Esecutivi delle UST dovranno prowedere alla approvazione del proprio regolamento che avrà funzione di riferimento massimo per tutte le Strutture Territoriali (FST). Mentre il presente regolamento è il riferimento massimo per le strutture regionali (FSR).

E' fatto obbligo a ciascuna UST e Federazione regionale/ territoriale di Categoria trasmettere alla USR, entro 30 giorni dalla data di approvazione, copia del regolamento approvato dal proprio Comitato Esecutivo e accompagnato dal parere del collegio dei sindaci.

Il parere dei sindaci deve certificare la congruità tra le entrate di bilancio (escluse quelle di carattere straordinario) e le spese per il personale (indennità, lavoro dipendente, assimilato, occasionale, accessorio, benefit e relativi oneri previdenziali, fiscali e per accantonamenti) il cui rapporto non deve superare il 65%. Il parere dei sindaci dovrà essere allegato al conto consuntivo di ogni anno.

Le Segreterie, nella loro collegialità, sono responsabili dell'applicazione del regolamento della propria struttura (vedi art.19).

Le Segreterie sono altresì tenute al puntuale assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché afferenti al TFR-TFM e alla Previdenza Complementare, rispondendo nel caso di loro inosservanza, sia sul piano amministrativo sia, previa decisione dei rispettivi Comitati Esecutivi (o Direttivi) su quello strettamente patrimoniale. Tutti i regolamenti a qualsiasi livello sono soggetti alla inderogabile condizione di permanente compatibilità con la reale disponibilità di bilancio, che deve essere attestata annualmente, nella relazione al conto consuntivo, dal collegio sindacale.

Il presente regolamento rappresenta il riferimento massimo per i trattamenti normativi ed economici indennitari anche per le Associazioni, gli Enti collaterali, le Società promosse/ partecipate dalla CISL del Veneto e similari.

In tale ottica ed al fine di garantire la piena applicabilità della normativa statutaria e regolamentare gli organismi statutari e regolamentari competenti, dei soggetti giuridici sopra riferiti, dovranno provvedere alla approvazione del proprio regolamento per gli amministratori e/o la presidenza e/o Dirigenti, che avranno funzione di riferimento massimo per tutte le strutture regionali e territoriali.

È fatto obbligo a ciascun soggetto sopra riferito di inviare copia del Regolamento approvato, alla USR Cisl Veneto entro 30 giorni dalla data di approvazione corredata dal parere del Collegio dei Sindaci.

I componenti dei CdA degli Enti e delle Associazioni delle Società promosse/ partecipate dalla CISL e similari, nonché gli Amministratori unici e i componenti dei collegi sindacali, sono responsabili dell'applicazione del regolamento della propria struttura.

Questi ultimi, sono altresì tenuti al puntuale assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché afferenti al TFR e alla Previdenza Complementare, rispondendo nel caso di loro inosservanza, sia sul piano amministrativo sia, previa decisione dei rispettivi organi competenti anche su quello patrimoniale.

Gravi inadempienze nell'applicazione del regolamento causano la decadenza dall'incarico.

a destra: tratto dal Testo "REGOLAMENTO Trattamenti normativi e di indennità economiche per i Dirigenti eletti nelle Segreterie a tutti i livelli della Cisl del Veneto e Dirigenti di Enti, Associazioni, Società e similari promosse/partecipate della CISL del Veneto



Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori

Dipartimento Politiche Organizzative



Ai Segretari Generali USR/ USI Ai Segretari Generali Federazioni Nazionali Ai Presidenti Enti e Associazioni Nazionali

Oggetto: pubblicazione on-line Bilanci e Quadro C come previsto dal Codice Etico.

Carissimo/a.

in concomitanza con l'avvio della campagna fiscale e con le scadenze connesse all'approvazione dei Bilanci di tutte le strutture dell'Organizzazione (ai sensi dell'art. 73 del Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale), ribadiamo la necessità di procedere ad aggiornare la pubblicazione nei siti web delle rispettive strutture, del bilancio e della situazione reddituale dei dirigenti (quadro C del mod.730) che, come abbiamo avuto modo di verificare, in molti casi non risultano aggiornati o addirittura, parzialmente o completamente, non pubblicati.

Poiché la pubblicazione di tale rendicontazione, prevista e regolamentata dagli art. 2.5 e 3.2 del Codice Etico e Comportamentale della CISL (approvato dal Consiglio Generale Confederale con delibera del 16 dicembre 2015), ha il principale obiettivo di rendere chiara e trasparente la gestione delle risorse da parte di tutte le strutture della CISL ad ogni livello e di rappresentare agli iscritti l'applicazione ed il rispetto all'interno dell'Organizzazione di regole rigorose e di buona amministrazione.

Ti chiedo di voler provvedere quanto prima alle incombenze su richiamate.

Cari saluti

Il Segretario Confederale Organizzativo Giorgio Graziani

Regolamento



Unione Sindacale Regionale Cisl Veneto Via Piave 7 Mestre (Venezia) telefono 041 5330811 www.cislveneto.it - usr.veneto@cisl.it